

*Ordinanza Speciale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
n. 27 del 14/10/2021
(aggiornata alla Ordinanza Speciale 141/2025)*

**Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.**

“Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”.

ORDINANZA SPECIALE 14 ottobre 2021, n. 27

“Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”.

(GU n.60 del 12-3-2022)

ORDINANZA SPECIALE 20 maggio 2022, n. 36

“Interventi di ricostruzione nei Comuni di Force, Rotella, Sant’Angelo in Pontano e disposizioni di modifica delle ordinanze speciali”.

(GU n.222 del 22-9-2022)

ORDINANZA SPECIALE 31 gennaio 2023, n. 46

“Modifiche ed integrazioni di ordinanze speciali”.

(GU n.199 del 26-8-2023)

ORDINANZA SPECIALE 28 dicembre 2023, n. 69

“Modifiche all'Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021”

(GU n.80 del 5-4-2024)

ORDINANZA SPECIALE 30 maggio 2024, n. 79

“Incremento prezzi e modifiche di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 3 del 6 maggio 2021 e n. 27 del 14 ottobre 2021. Modifica Allegati n. 1 e n. 2 Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021”

(GU n.____ del ____-202____)

ORDINANZA SPECIALE 26 giugno 2024, n. 80

“Incremento prezzi e modifiche di interventi di opere pubbliche. Modifiche e disposizioni alle Ordinanze Speciali n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 33 del 21 febbraio 2022, n. 4 del 6 maggio 2021, n. 2 del 6 maggio 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 27 del 14 ottobre 2021”

(GU n.204 del 31-8-2024)

ORDINANZA SPECIALE 12 settembre 2024 n. 86

Modifiche ed integrazioni alle Ordinanze speciali n. 16 del 15 luglio 2021, n. 9 del 29 maggio 2021, n. 27 del 14 ottobre 2021, n. 1 del 9 aprile 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021”

(GU n.263 del 9-11-2024)

ORDINANZA SPECIALE 11 aprile 2025 n. 110

Modifica dell'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, “Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”.

(GU n.133 del 11-6-2025)

ORDINANZA SPECIALE 29 dicembre 2025 n. 141

Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale delle Marche n. 27 del 14 ottobre 2021 (Comune di Castignano), n. 16 del 15 luglio 2021 (Comune di Ussita) e n. 40 del 30 dicembre 2022 (Comune di Arquata del Tronto)

(GU n. ____ del ____-202____)

INDICE

Art. 1 (Ambito di applicazione, principi generali e individuazione degli interventi di particolare criticità e urgenza)	11
Art. 2 (Designazione e compiti dei sub Commissari)	15
Art. 3 (Individuazione e compiti dei soggetti attuatori)	15
Art. 3-bis (Struttura di supporto al complesso degli interventi)	16
Art. 4 (Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni procedurali e autorizzative per gli interventi pubblici)	17
Art. 4-bis (Modalità di esecuzione degli interventi attraverso Accordo Quadro)	20
Art. 5 (Conferenza dei servizi speciali)	20
Art. 6 (Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione)	21
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)	22
Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)	23

RELAZIONE ISTRUTTORIA Ord. Spec. 27 del 14 ottobre 2021

RELAZIONE ISTRUTTORIA INTEGRATIVA Ord. Spec. 69 del 28 dicembre 2023

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021

ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.

“Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”.

(GU n.60 del 12-3-2022)

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201.

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti *“decreto legge n. 189 del 2016”*);

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita *“All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: <<4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114”*;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti “decreto legge n. 76 del 2020”), in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'articolo 17-ter, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali (..) convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n.108 (d'ora in avanti “decreto legge n.77 del 2021”);

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'articolo 4 della richiamata ordinanza n.115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n.8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 “*Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza*”;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “*Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza*”;

d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione";

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *"Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE";*
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *"Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori";*
- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *"Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, ferme restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità";* - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *"con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, (..omissis..) gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate";*
- ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, *"Per le attività urgenti di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, e per ogni altra attività conseguenziale e connessa, il Commissario straordinario può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, e di ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione. Per ogni attività di supporto tecnico, giuridico-amministrativo e di tipo*

specialistico connessa alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione, di strutture delle amministrazioni centrali, regionali e territoriali, delle loro società in house nel rispetto di quanto previsto all'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di professionalità individuate con le convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare”;

Visti:

- l'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 2018, che all'articolo 1 ha approvato il *“secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi far data dal 24 agosto 2016”*;
- l'allegato 1 della richiamata ordinanza n. 56 del 2018;
- l'allegato al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 dal Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione sisma 2016, dal Direttore dell'Agenzia del Demanio e dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, finalizzato all'attività di ricostruzione e recupero delle sedi dell'Arma dei Carabinieri colpiti dal terremoto del Centro Italia del 2016 in cui sono stati previsti specifici interventi, per alcuni dei quali, con successive interlocuzioni, il Comando Generale dell'Arma ha altresì manifestato la disponibilità a fornire supporto tecnico per la progettazione e le procedure di evidenza pubblica nonché a svolgere le funzioni di soggetto attuatore;
- l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;
- la nota prot.n. 12633 del 07/07/2021, con la quale l'Agenzia del Demanio ha proposto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi individuati *“di importanza essenziale”* ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, di cui alla presente ordinanza, in ragione delle peculiarità proprie degli stessi, allo scopo di valorizzarne l'urgenza e le particolari criticità riscontrate, tali da favorirne la realizzazione mediante l'adozione di misure acceleratorie in deroga alla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 e nell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020;
- i commi da 162 a 170, e 106, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano la costituzione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, e il d.P.C.M. del 29 luglio 2021, con il quale la suddetta Struttura è stata istituita presso l'Agenzia del Demanio;

Ritenuto che la proposta dell'Agenzia del Demanio prot.n. 12633 del 07/07/2021 integri i presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare le ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in avanti *“decreto legislativo n. 50 del 2016”*), anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Considerato che gli interventi proposti dall'Agenzia del Demanio quali critici ed urgenti sono diversificati e

ubicati nelle quattro regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, Umbria, Marche, Lazio e l'Abruzzo, interessando i Comuni di: Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco,

Castignano, Tolentino, Accumoli, Amatrice, Cittaducale, Serravalle in Chienti, Rieti, Fiuminata, Norcia, Sant'Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli;

Considerato che parte degli interventi, indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 56 del 2018 e meglio esplicitati nel prosieguo, attengono a procedure in corso o già in fase di avvio, mentre altri, indicati nell'Elenco dei beni con cui è stato approvato il programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, concernono procedure da avviare in coerenza con le tempistiche della programmazione operata;

Considerato che tra gli immobili interessati dalla richiesta di attivazione di poteri commissariali in deroga ve ne sono taluni sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 anche ubicati nel centro storico, come evincibile al punto 3 della descrizione di ciascun intervento di cui all'Allegato 1;

Considerato che per gli interventi oggetto della presente ordinanza si rende opportuna l'attivazione di poteri speciali in considerazione della rilevanza strategica degli immobili e del rilievo delle funzioni svolte negli stessi;

Considerato che, pertanto, occorre adottare strumenti tecnici e giuridici innovativi in grado di favorire la conclusione degli interventi in corso di esecuzione o già avviati, e nella specie di accelerarne la fase di affidamento dei lavori nonché di assicurare una più rapida e spedita realizzazione, adottando un programma di recupero unitario che preveda specifiche misure derogatorie diversificate in ragione dell'avvenuto avvio o meno degli interventi;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta dall'Agenzia del Demanio, come risultante dalla relazione in Allegato 1;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) gli interventi oggetto della presente ordinanza assumono un carattere di urgenza per la necessità, relativamente ai Corpi militari ed altre amministrazioni, di garantirne la ricollocazione tenuto conto che gli stessi sono attualmente ospitati in locali provvisori, e relativamente alle altre amministrazioni governative per la necessità di salvaguardarne la funzione strategica svolta;

b) alcuni degli interventi sono di particolare valore per la comunità locale perché interessano il centro storico e concernono edifici storici vincolati o che comunque rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo simbolico e funzionale;

c) gli interventi sono urgenti anche per impedire, in ragione dei cinque anni già trascorsi dal sisma, le criticità derivanti dall'ammaloramento delle opere provvisionali e l'aggravarsi della situazione di inagibilità di alcune singole strutture che rischiano di compromettere il pregio storico architettonico o le condizioni già precarie degli edifici coinvolti;

d) alcuni degli interventi risultano particolarmente critici per le loro interconnessioni con altri edifici oggetto di ricostruzione e per il numero di soggetti coinvolti;

Considerato che tutti gli interventi presentano i requisiti e i presupposti di urgenza e di particolare criticità previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 e dall'ordinanza n. 110 del 2020;

Considerato che trattandosi di immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. d) del decreto legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore degli interventi è l'Agenzia del Demanio, nelle cui competenze istituzionali rientra la gestione degli immobili di proprietà dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego oltre che di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Dato atto che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con note rispettivamente in data 6 agosto 2021 e 25 settembre 2021, ha manifestato la disponibilità a fornire supporto tecnico per la progettazione e l'appalto degli interventi oggetto della presente ordinanza nonché a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi di adeguamento sismico dell'hangar di Rieti e della Caserma del corpo forestale di Fiuminata;

Ritenuto opportuno individuare, in deroga all'articolo 15, comma 1, lett. d) del decreto legge n. 189 del 2016, nel Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il soggetto attuatore per gli interventi di adeguamento sismico dell'hangar di Rieti, per consentire all'Arma di poter svolgere contestualmente alla ricostruzione il servizio con elicotteri per situazioni di emergenza e attività di prevenzione dei rischi di origine naturale ed antropica anche prevedendo un diverso ricovero elicotteri e officine, nonché della Caserma del corpo forestale di Fiuminata attesa la necessità di continuare a garantire l'uso istituzionale dell'immobile contestualmente alla messa in sicurezza;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;

Ritenuto di potersi avvalere, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 29 luglio 2021, della Struttura per la Progettazione di beni e di edilizia pubblica, incardinata presso l'Agenzia del Demanio per tutte le attività di supporto per lo sviluppo e la verifica di progettualità, da attuarsi anche mediante attività di project management e di RUP della stazione appaltante e dei necessari supporti, oltre che per la digitalizzazione e il potenziamento delle funzioni tecnico-operative, nonché per l'ufficio di Direzione Lavori e commissione di collaudo, con l'obiettivo di accelerare le procedure di attuazione degli interventi di ricostruzione, affinché gli stessi siano tempestivamente realizzati;

Considerato che l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e

ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Ritenuto opportuno per il numero di soggetti coinvolti istituire un Tavolo di coordinamento al fine di monitorare le attività di ricostruzione e rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto;

Considerato che gli interventi complessivamente intesi, oggetto della richiesta di attivazione dei poteri in deroga, sono elencati, con i relativi importi presuntivi stimati indicati affianco di ciascuno di essi, nella relazione dell'Agenzia del Demanio allegata alla presente ordinanza (Allegato 1), per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché all'articolo 48 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilità tecnico economica per l'affidamento dei lavori;

Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria per tutti gli interventi considerati l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che l'approvazione dei progetti relativi agli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 5 della presente ordinanza;

Considerato che per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 si rende opportuno derogare all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, riconoscendo al soggetto attuatore la facoltà di procedere per la stipula dei contratti sopra le soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche in deroga al termine dilatorio di cui alla precitata norma;

Considerata l'esigenza di potere accelerare l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di recupero o ripristino delle lesioni post-sisma (che non siano adeguamento/miglioramento sismico per i quali siano previsti invece rinnovo o sostituzioni di parti strutturali o di impianti), si rende opportuno consentire al soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo n.50 del 2016, di potere affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

Considerata la necessità di poter procedere al collaudo delle opere con la massima celerità e tempestività propria della ricostruzione con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, consentendo, in deroga all'articolo 2bis della legge 29 luglio 1949, 717, la collaudabilità dell'opera anche nelle more del versamento delle somme di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 717 del 1949 all'avvio delle procedure con la Soprintendenza competente per l'integrazione nel manufatto di un'opera d'arte ai sensi della citata legge n. 717 del 1949, e delle linee guida applicative approvate con DM del 15.05.2017;

Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e di applicare, pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 3 dell'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021;

Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione sopra elencati e meglio dettagliati nel prosieguo, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario per gli interventi che ricadono nel territorio della Regione Marche, e l'ing. Fulvio Soccodato quale sub Commissario per quelli che ricadono nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria;

Dato atto che il Commissario straordinario, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 3, dell'“*Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*” sottoscritto in data 2 febbraio 2021, ha richiesto all'ANAC un parere preventivo sulla presente ordinanza, giusta nota in data 30 settembre 2021 prot. n. CGRTS - 54053;

Vista la nota acquisita al protocollo n. CGRTS-0055401-A-05/10/2021, con la quale l'ANAC ha rappresentato alcune osservazioni in merito a talune previsioni inserite in ordinanza, di cui si è tenuto conto nella stesura della stessa;

Accertata con la Direzione generale della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Art. 1

(*Ambito di applicazione, principi generali e individuazione degli interventi di particolare criticità e urgenza*)

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione degli immobili elencati al comma 2, lettere a) e b), ubicati nei Comuni di Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco, Castignano, Tolentino, Accumoli, Amatrice, Cittaducale, Serravalle in Chienti, Rieti, Fiuminata, Norcia, Sant'Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli **Vallo di Nera e Sant'Angelo in Pontano**¹.

2. Ai sensi delle norme richiamate in premessa è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a decorrere dal 24 agosto 2016 nei Comuni di cui al comma 1, meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

¹ Parole aggiunte dall'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza Speciale n. 69 del 28/12/2023.

a) opere riconducibili agli interventi individuati nell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020:

- 1) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Montereale (AQ) per l'importo previsionale stimato di euro 3.961.000,00 (ID ord. 41);
- 2) Manutenzione straordinaria Caserma dei Vigili del Fuoco di Teramo per l'importo previsionale stimato di euro 2.208.423,25 (ID ord. 77);
- 3) Manutenzione Straordinaria ex carceri giudiziarie di Teramo (Archivio di Stato e Min. Giustizia) per l'importo previsionale stimato di euro 763.824,25 (ID ord. 78);
- 4) Manutenzione Straordinaria Ex Ufficio del registro (Uffici MEF) di Teramo per l'importo previsionale stimato di euro 1.520.964,25 (ID ord. 79);
- 5) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Amatrice (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 4.300.208,68 (ID ord. 352);
- 6) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Accumoli (RI) per l'importo previsionale stimato di euro **3.175.000,00**² (ID ord. 274);
- 7) Manutenzione Straordinaria Caserma ex Scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI) per l'importo previsionale stimato di euro **5.717.599,36**³ (ID ord. 374);
- 8) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Cittaducale (RI) per l'importo previsionale stimato di euro **5.385.769,23**⁴ (ID ord. 375);
- 9) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Visso (MC) per l'importo previsionale stimato di euro **2.634.473,30**⁵ (ID ord. 948);
- 10) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Serravalle di Chienti (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.048.142,72 (ID ord. 945);
- 11) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Arquata del Tronto (AP) per l'importo previsionale stimato di euro 2.664.177,81 (ID ord. 930);
- 12) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Montegallo (AP) per l'importo previsionale stimato di euro 2.633.577,26 (ID ord. 934);
- 13) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Fiastra (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.026.173,52 (ID ord. 939);
- 14) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Pieve Torina (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.015.575,60 (ID ord. 943);
- 15) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Ussita (MC), importo da scheda C.I.R. euro 2.528.428,41 già autorizzato ex ord. 109 del 2020 per l'importo di euro 5.425.000,00 (ID ord. 947);
- 16) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Castelsantangelo Sul Nera (MC), importo da

² Importo incrementato dall'art. 4 c.2 dell'Ordinanza Speciale n. 86 del 12/9/2024.

³ Importo incrementato dall'art. 8 c.1 dell'Ordinanza Speciale n. 80 del 26/6/2024.

⁴ Importo incrementato dall'art. 8 c.3 dell'Ordinanza Speciale n. 80 del 26/6/2024.

⁵ Importo incrementato dall'art. 3 c.2 dell'Ordinanza Speciale n. 86 del 12/9/2024.

scheda C.I.R. euro 2.528.428,41 già autorizzato ex ord. 109 del 2020 per l'importo di euro 2.800.000,00 (ID ord. 937);

17) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Vigili del Fuoco di Camerino (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.949.847,74 (ID ord. 936);

18) Manutenzione Straordinaria Caserma della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, importo da scheda C.I.R. euro 2.600.000,00 già autorizzato ex ord. 109 del 2020 per l'importo di euro 2.000.000,00 (ID ord. 931);

19) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di San Severino Marche (MC), importo da scheda C.I.R. euro 3.369.628,52 già autorizzato ex ord. 109 del 2020 per l'importo di euro **4.522.438,70**⁶ (ID ord. 944);

20)⁷ *Manutenzione Straordinaria e ampliamento Caserma dei Carabinieri di Montemonaco (AP), importo euro 3.300.597,55 già autorizzato ex ord. 109 del 2020 per l'importo di euro 930.000,00 (ID ord. 935), di cui € 1.136.050,38 finanziati dall'Agenzia del demanio;*

21) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Ascoli Piceno per l'importo previsionale stimato di euro 3.004.579,04 (ID ord. 932);

22)⁸ *Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Castignano (AP), importo pari a Euro 84.465,52, già autorizzato ex ord. 109 del 2020 per l'importo di euro 130.000,00 (ID ord. 933);*

23) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Tolentino (MC), importo da scheda C.I.R. euro 695.961,13 già autorizzato ex ord. 109 del 2020 per l'importo di euro 300.000,00 (ID ord. 946);

24) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Castelsantangelo – Rifugio (MC), importo da scheda C.I.R. euro 176.442,34 già autorizzato ex ord. 109 del 2020 per l'importo di euro 60.000,00 (ID ord. 938).

b) opere riconducibili a nuovi interventi non ricompresi nell'allegato all'ordinanza n. 109 del 2020:

25) Miglioramento sismico – Stazione ferroviaria di Triponzo - Cerreto di Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 390.000,00;

26) Miglioramento sismico - Magazzino merci stazione ferroviaria di Serravalle – Norcia (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 138.000,00;

27) Demolizione e ricostruzione - Stazione ferroviaria – Norcia (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 670.000,00;

28) Miglioramento sismico – Casello ferroviario Castel San Felice – Sant'Anatolia di Narco (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 130.000,00;

⁶ Importo incrementato dall'art. 2 c.1 dell'Ordinanza Speciale n. 79 del 30/5/2024.

⁷ Punto sostituito dall'art. 10 comma 4 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 36 del 20/5/2022.

⁸ Punto sostituito dall'art. 1 c.3 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 141 del 29/12/2025.

- 29) Miglioramento sismico - Deposito officina ferroviaria – Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 1.380.000,00;
- 30) Miglioramento sismico – Fabbricato ferroviario per viaggiatori – Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 1.100.000,00;
- 31) Miglioramento sismico - Magazzino ferroviario merci Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 218.000,00;
- 32) Miglioramento sismico - Stazione ferroviaria di Caprareccia Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 465.000,00;
- 33) Demolizione e ricostruzione - Caserma agenti - polizia penitenziaria – Sulmona (AQ) cofinanziato con il Ministero della Giustizia per l'importo previsionale stimato totale di euro 4.105.500,00 di cui euro 3.000.000,00 finanziato dal Min. della Giustizia;
- 34) Adeguamento sismico - Stazione Comando dei Carabinieri di Sulmona (AQ) per l'importo previsionale stimato di euro 6.988.837,00;
- 35) ⁹ *Manutenzione Straordinaria Stazione Comando dei Carabinieri Forestali di Castelli (TE) per l'importo previsionale stimato di euro 2.000.000,00;*
- 36) Miglioramento sismico - porzione Convento di S. Domenico nel Comune di Teramo per l'importo previsionale stimato di euro 1.288.000,00;
- 37) Adeguamento sismico - Hangar XVI Nucleo Elicotteri Carabinieri Rieti per l'importo previsionale stimato di euro 7.000.000,00;
- 38) ¹⁰ *Demolizione e ricostruzione ex Palazzina R.U.N.A. Via Marco Curio per l'importo previsionale stimato di euro 2.643.000,00;*
- 39) Nuova costruzione - Rep. Carabinieri p.n. "Monti Sibillini" nel Comune di Visso (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 4.500.000,00;
- 40) ¹¹ *demolizione e costruzione di due nuove palazzine per le sedi dei Comandi Stazione Carabinieri(territoriale e forestale) di Fiuminata (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.000.000,00;*
- 41) Ristrutturazione ed adeguamento sismico - Caserma CC ed ex Carcere di Camerino (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 10.325.000,00.
- 42) ¹² *Miglioramento sismico – Poligono di Tiro a segno in C.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) per l'importo previsionale stimato di euro € 650.000,00;*
- 43) ¹³ *Miglioramento sismico – Stazione ferroviaria e annessi in loc. Piedipaterno nel Comune di Vallo di Nera (PG) per l'importo previsionale stimato di euro € 1.300.000,00;*

3. Gli interventi risultano connotati da particolare urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione dell'Agenzia del Demanio Allegato 1 alla presente ordinanza:

⁹ Intervento rinominato dall'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 110 del 11/4/2025.

¹⁰ Numero sostituito dall'art. 3 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 46 del 31/1/2023.

¹¹ Numero sostituito dall'art. 3 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 46 del 31/1/2023.

¹² Numero inserito dall'art. 1 c. 3 dell'Ordinanza Speciale n. 69 del 28/12/2023.

¹³ Numero inserito dall'art. 1 c. 3 dell'Ordinanza Speciale n. 69 del 28/12/2023.

- a) gli interventi oggetto della presente ordinanza assumono un carattere di urgenza per la necessità, relativamente ai Corpi militari ed altre amministrazioni, di garantirne la ricollocazione tenuto conto che gli stessi sono attualmente ospitati in locali provvisori, e relativamente alle altre amministrazioni governative per la necessità di salvaguardarne la funzione strategica svolta;
- b) alcuni degli interventi sono di particolare valore per la comunità locale perché interessano il centro storico e concernono edifici storici vincolati o che comunque rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo simbolico e funzionale;
- c) gli interventi sono urgenti anche per impedire, in ragione dei cinque anni già trascorsi dal sisma, le criticità derivanti dall'ammaloramento delle opere provvisionali e l'aggravarsi della situazione di inagibilità di alcune singole strutture che rischiano di compromettere il pregio storico architettonico o le condizioni già precarie degli edifici coinvolti;
- d) alcuni degli interventi risultano particolarmente critici per le loro interconnessioni con la ricostruzione degli altri edifici e per il numero di soggetti coinvolti.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta dai rappresentanti dell'Agenzia del Demanio, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2

(Designazione e compiti dei sub Commissari)

- 1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza l'ing. Gianluca Loffredo è individuato quale sub Commissario per gli interventi che ricadono nel territorio della Regione Marche, e l'ing. Fulvio Soccodato quale sub Commissario per quelli che ricadono nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria.
- 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza i sub Commissari coordinano gli interventi in oggetto.
- 3. I sub Commissari, supportati dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
 - a) curano i rapporti con l'Agenzia del Demanio, i Corpi militari, le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
 - b) coordinano l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
 - c) indicono la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 5 della presente ordinanza;
 - d) provvedono all'espletamento di ogni attività finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3

(Individuazione e compiti dei soggetti attuatori)

- 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore degli interventi di cui all'articolo 1 è l'Agenzia del Demanio, fatta eccezione per gli

interventi di cui al comma 2. L'Agenzia del Demanio opera attraverso le proprie articolazioni centrali e periferiche, inclusa la Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici.

2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in deroga all'articolo 15 del decreto legge n.189 del 2016, è soggetto attuatore per gli interventi indicati all'articolo 2, comma 2 ai nn. 37 (Adeguamento sismico - Hangar XVI Nucleo Elicotteri Carabinieri Rieti) e 40 (Adeguamento sismico - Stazione Carabinieri Forestale nel Comune di Fiuminata). *L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche è nominato soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 189 del 2016, per l'intervento indicato all'articolo 1, comma 2 al n. 42 (Poligono di Tiro a segno in C.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano).*¹⁴

3. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri può altresì fornire al soggetto attuatore di cui al comma 1 ogni utile supporto tecnico per la progettazione e l'appalto degli interventi di cui all'articolo 1 in attuazione delle previsioni di cui al Protocollo d'intesa firmato in data 20 dicembre 2017 dal Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione sisma 2016, dal Direttore dell'Agenzia del Demanio e dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri finalizzati all'attività di ricostruzione e recupero delle sedi dell'Arma dei Carabinieri colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 e successive interlocuzioni intervenute.

4. Ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, al fine di potenziare le attività tecniche e garantire la qualità della progettazione e la celere realizzazione, nel rispetto dei costi e del cronoprogramma previsti, degli interventi di ricostruzione e manutenzione straordinaria degli immobili pubblici individuati all'articolo 1, può essere attivata, con richiesta del sub Commissario, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 106, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018.

Art. 3-bis¹⁵

(Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. *Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal sub Commissario.*

2. *La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.*

3. *Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal Commissario Straordinario:*

- a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;*
- b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;*

¹⁴ Parole aggiunte dall'art. 1 c. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 69 del 28/12/2023.

¹⁵ Articolo aggiunto dall'art. 1 c. 5 dell'Ordinanza Speciale n. 69 del 28/12/2023.

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n.29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 4

(Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni procedurali e autorizzative per gli interventi pubblici)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2021, dal decreto legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del citato decreto legislativo n.

50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

- a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, è consentito l'affidamento diretto;
- b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Resta ferma la possibilità per tale tipologia di interventi di esperire una procedura ordinaria aperta in base alle specifiche esigenze e caratteristiche dell'appalto, eventualmente anche ricorrendo all'offerta economicamente più vantaggiosa e mantenendo tutte le altre accelerazioni, anche tenuto conto delle esigenze di tempestività e del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

2. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo

posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e la possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi, sempre nel rispetto dei principi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.50 del 2016, in particolare di quelli descritti nel comma 1 *"livelli di progettazione"* e 12 *"principio di continuità"* del citato articolo, finalizzati ad assicurare coerenza e coordinamento tra le fasi progettuali e conseguentemente a velocizzare le successive necessarie operazioni di verifica e approvazione della progettazione. 4. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1.

5. in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

6. Per tutti gli interventi, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

7. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

8. Per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche mediante ricorso alla Struttura per la progettazione istituita presso l'Agenzia del Demanio, dotata di autonomia operativa rispetto alla stazione appaltante.

9. Per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel caso di interventi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il mancato ricorso ai soggetti particolarmente qualificati ivi indicati deve essere specificamente motivato in relazione ad effettive e concrete necessità di accelerazione e di speditezza della realizzazione dell'intervento.

10. In deroga all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro

e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

11. Per la realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza degli stessi, può procedere, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge n. 77 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del d.P.R. n. 207 del 2010 e tenendo conto delle Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e de PNC approvate con voto n. 66, emanato nel corso della seduta del 29 Luglio 2021, dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

12. Con riferimento a tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche *in itinere*, è ammessa la collaudabilità dell'opera all'avvio con la Soprintendenza competente delle procedure per l'integrazione nel manufatto dell'opera d'arte prevista dalla Legge n.717 del 1949 in deroga all'articolo 2bis della medesima legge n. 717 del 1949 nelle more dei versamenti di cui all'articolo 1 della medesima legge.

13. Il soggetto attuatore può prevedere in tutte le procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

14. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 5 della presente ordinanza.

15. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, secondo la più efficace programmazione della gestione delle attività pubbliche, il soggetto attuatore può inserire nel quadro economico degli interventi gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività, considerandole disponibili anche nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza.

16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

17. Per garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà prevedere nei relativi documenti di gara l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 dell'ordinanza speciale n. 21 del 2021.

18. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica ivi considerati si applicano in ogni caso le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n.50 del 2016, le disposizioni del decreto legge n.76 del 2020 come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n.120 e del decreto legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali.

19. Rimane, in ogni caso, facoltà del sub Commissario e dei soggetti attuatori applicare ogni ulteriore disposizione di semplificazione e accelerazione prevista dalla normativa vigente, ove più favorevole.

Art. 4-bis¹⁶

(Modalità di esecuzione degli interventi attraverso Accordo Quadro)

1. *In considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.*

2. *Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articoli 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al d.lgs. n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del d.lgs. n. 36 del 2023.*

3. *Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o più aree territoriali o tipologia di opere, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali. L'accorpamento degli interventi in lotti unitari è stabilito con Decreto del Commissario Straordinario.*

Art. 5

(Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

¹⁶ Articolo aggiunto dall'art. 1 c. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 69 del 28/12/2023.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario designato ai sensi dell'articolo 2, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 6

(Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione)

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, è istituito dal Commissario per la ricostruzione un Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio degli interventi, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto dai rappresentanti degli enti di volta in volta interessati dall'intervento e, in particolare, da: a) sub Commissario designato ai sensi dell'articolo 2;

b) Direttore dell'Agenzia del Demanio o suo delegato;

- c) il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, o, nel caso di immobili in loro utilizzo, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, limitatamente agli interventi riguardanti impianti ferroviari, un rappresentante del soggetto concessionario dell'impianto, tutti con facoltà di delega;
- d) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali;
- e) Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione interessata dall'intervento o suo delegato;
- f) Sindaco del Comune interessato dall'intervento o suo delegato;

2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. ¹⁷ *La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 è pari complessivamente a euro 102.236.015,87. La spesa per gli interventi già finanziati indicati con i numeri da 1 a 24 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della presente ordinanza, per un importo totale di euro 57.889.891,56, trova copertura, quanto a euro 56.479.092,27 nell'ambito delle risorse già stanziate con l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.410.799,29 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità; l'ulteriore spesa per i nuovi interventi indicati con i numeri da 25 a 41 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della presente ordinanza, come da importo stimato in base ai quadri tecnici economici e quantificato complessivamente in euro 42.396.124,31 trova copertura, quanto a euro 3.000.000,00 con finanziamento del Ministero della Giustizia, e quanto a euro 39.396.124,31 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.*

2. ¹⁸ *L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.*

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza, entro i limiti strettamente necessari, l'Agenzia del Demanio all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie; b) anche a copertura degli eventuali maggiori costi per il completamento dei singoli interventi oggetto della presente ordinanza, su proposta del soggetto attuatore e previa autorizzazione all'utilizzo delle disponibilità finanziarie da parte del sub Commissario con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario.

¹⁷ Comma sostituito dall'art. 1 c. 3 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 141 del 29/12/2025 precedentemente sostituito dall'art. 1 c. 7 dell'Ordinanza Speciale n. 69 del 28/12/2023 con cifre precedentemente sostituite dall'art. 10 c. 4 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 36 del 20/5/2022.

¹⁸ Comma sostituito dall'art. 1 c. 2 dell'Ordinanza Speciale n. 46 del 31/1/2023.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

- a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
- b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 4, dell'articolo 3, gli oneri di cui al presente articolo sono rideterminati in funzione degli importi che trovano copertura con le risorse di cui al comma 106, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 e le relative economie rientrano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico. A tal fine il Commissario straordinario provvede con proprio decreto.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario

On Avv. Giovanni Legnini

RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE

SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. CRITICITÀ E URGENZA	5
3. VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ	5
4. LE OPERE DELL'ORDINANZA SPECIALE	7
5. CONFORMITÀ DI SPESA	55
6. PROPOSTE DI DEROGA	58
7. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	62

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, il Commissario Straordinario individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità relativi alla ricostruzione nei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016. I poteri del Commissario vengono declinati nell'Ordinanza n. 110/2020, la quale individua i criteri e le modalità dell'azione commissariale volte a favorire l'accelerazione degli interventi di ricostruzione, anche mediante l'utilizzo di strumenti innovativi e procedure particolarmente semplificate.

In coerenza con l'ordinanza n. 110/2020, è stata predisposta l'Ordinanza Speciale per taluni immobili di proprietà dello Stato, nel seguito individuati, al fine di favorire quanto prima la ripresa socio-economica delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016, nonché il ripristino del territorio nelle sue funzioni sociali ed economiche, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie ad accelerare l'intera filiera dei processi di realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione e approvazione del progetto all'affidamento ed esecuzione dei lavori.

La presente relazione, da allegare all'Ordinanza Speciale sopra richiamata, fornisce un quadro complessivo degli immobili i cui interventi presentano i caratteri della criticità e urgenza secondo una pluralità di elementi, meglio esplicitati nel prosieguo, che tengono conto della strategicità dei beni in relazione alle funzioni pubbliche ivi espletate, dell'ubicazione e delle attuali condizioni degli stessi, del pregio storico architettonico dell'immobile, nonché dell'intrinseco valore identitario - culturale della ricostruzione stessa.

In particolare, il presente documento concerne 41 immobili, ubicati in regioni distinte, quali l'Umbria, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo e interessano i Comuni di Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco, Castignano, Tolentino, Accumoli, Amatrice, Cittaducale, Serravalle in Chienti, Rieti, Fiuminata, Norcia, Sant'Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli.

Le opere per le quali si rende necessaria l'Ordinanza Speciale sono:

- 1) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Montereale (AQ);
- 2) Manutenzione straordinaria Caserma dei Vigili del Fuoco di Teramo;
- 3) Manutenzione Straordinaria ex carceri giudiziarie di Teramo (Archivio di Stato e Min. Giustizia);
- 4) Manutenzione Straordinaria Ex Ufficio del registro (Uffici MEF) di Teramo;
- 5) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Amatrice (RI);
- 6) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Accumoli (RI);
- 7) Manutenzione Straordinaria Caserma ex Scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI);
- 8) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Cittaducale (RI);

- 9) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Visso (MC);
- 10) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Serravalle di Chienti (MC);
- 11) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Arquata del Tronto (AP);
- 12) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Montegallo (MC);
- 13) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Fiastra (AP);
- 14) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Pieve Torina (MC);
- 15) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Ussita (MC);
- 16) Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Castelsantangelo Sul Nera (MC);
- 17) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Vigili del Fuoco di Camerino (MC);
- 18) Manutenzione Straordinaria Caserma della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno;
- 19) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di San Severino Marche (MC);
- 20) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Montemonaco (AP);
- 21) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Ascoli Piceno;
- 22) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Castignano (AP);
- 23) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Tolentino (MC);
- 24) Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Castelsantangelo – Rifugio (MC);
- 25) Miglioramento sismico - Stazione di Triponto - Cerreto di Spoleto (PG);
- 26) Miglioramento sismico - Magazzino merci stazione di Serravalle – Norcia (PG);
- 27) Demolizione e ricostruzione - Stazione ferroviaria – Norcia (PG);
- 28) Miglioramento sismico - Casello Castel San Felice – Sant’Anatolia di Narco (PG);
- 29) Miglioramento sismico - Deposito officina – Spoleto (PG);
- 30) Miglioramento sismico - Fabbricato viaggiatori – Spoleto (PG);
- 31) Miglioramento sismico - Magazzino merci Spoleto (PG);
- 32) Miglioramento sismico - Stazione di Caprareccia Spoleto (PG);
- 33) Demolizione e ricostruzione - Caserma agenti - polizia penitenziaria – Sulmona (AQ) cofinanziato con il Ministero della Giustizia;
- 34) Adeguamento sismico - Stazione Comando dei Carabinieri di Sulmona (AQ);
- 35) Nuova costruzione - Stazione Comando dei Carabinieri Forestali di Castelli (AQ);
- 36) Miglioramento sismico - porzione Convento di S. Domenico nel Comune di Teramo;
- 37) Adeguamento sismico - Hangar XVI Nucleo Elicotteri Carabinieri Rieti;
- 38) Adeguamento sismico - Fabbricato via Ricci Rieti;
- 39) Nuova costruzione - Carabinieri rep. CC p.n. "Monti Sibillini" nel Comune di Visso (MC);
- 40) Adeguamento sismico - Carabinieri Stazione CC forestale nel Comune di Fiuminata (MC);
- 41) Ristrutturazione ed adeguamento sismico - Caserma CC ed ex Carcere di Camerino (MC).

Il programma di recupero, comprendente la pluralità di opere di cui sopra, si propone quindi di attuare linee di azione unitarie, includendo interventi indicati nell'allegato 1 dell'Ordinanza n. 56/2018 (e poi confluiti nell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109/2020) e nuovi interventi, al fine di assicurare l'adozione di misure acceleratorie che possano consentire in relazione al portafoglio immobiliare complessivamente inteso una ripresa dei diversi contesti socio-economici, dando luogo ad una ricostruzione quanto più possibile armonica in funzione delle caratteristiche dei singoli interventi.

La ricostruzione pubblica, infatti, richiede una visione complessiva della stessa, al fine di articolare le diverse misure acceleratorie in relazione alla specificità degli interventi e dei beni interessati, senza tuttavia omettere di considerare l'aprioristica necessità di coordinamento del piano di azione messo in atto, al fine di fornire segnali comuni alle comunità locali, dando corpo ad una nuova strategia della ricostruzione nei Comuni più colpiti dal sisma, spesso pregiudicata dall'elevatissimo grado di distruzione che li caratterizza. Del resto, una linea di azione quanto più possibile unitaria è in grado di favorire la rinascita del tessuto sociale ed economico nonché di ingenerare nelle comunità locali maggior fiducia nelle Istituzioni stesse.

In considerazione di quanto sopra, si riportano di seguito la descrizione dei beni, le criticità e urgenza riscontrate, i cronoprogrammi degli interventi nonché le misure acceleratorie richieste, articolandole in modo unitario e complessivo, allo scopo di consentire l'agevole individuazione delle macro - aree in cui si intende articolare la propria linea di azione:

- riduzione e semplificazione dei tempi di affidamento e di esecuzione dei lavori e dei servizi tecnici, anche congiunto;
- accelerazione delle procedure aventi ad oggetto l'affidamento congiunto di lavori e della progettazione esecutiva adottando strumenti di semplificazione analoghi a quelli di cui al D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, con L. 108/2021;
- collaudo dell'opera pubblica prima del posizionamento dell'opera d'arte prevista per gli interventi di demolizione e ricostruzione;
- ricorso alla "Conferenza di servizi speciale", in linea con quanto previsto nell'Ordinanza n. 110/2020 e in considerazione degli interessi coinvolti;
- favorire la corretta esecuzione del contratto entro i termini pattuiti secondo quanto già previsto dall'art.3 dell'ordinanza speciale 21 del 2021;
- riduzione dei tempi di stipula del contratto;
- semplificazione della progettazione per interventi di recupero o ripristino delle lesioni post-sisma.

Infine, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, al fine di potenziare le attività tecniche e garantire la qualità della progettazione e la celere realizzazione, nei costi e nel cronoprogramma previsti, degli interventi di ricostruzione e manutenzione straordinaria degli immobili pubblici sopra

individuati, potrà essere attivata la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 106 della L. n. 145/2018 per tutte le attività previste dalla norma.

2. CRITICITÀ E URGENZA

La programmazione degli interventi nell'Ordinanza Speciale richiede una cognizione delle opere e degli interventi definiti “urgenti e di particolare criticità” per indirizzare le azioni su un percorso semplificato e accelerato, grazie anche a deroghe calzate sulle fattispecie in esame nel contesto di ricostruzione dei centri colpiti.

L'urgenza, da riferirsi alla ricostruzione unitaria, è oggettiva perché dipende solo dal tempo: un'attività è tanto più urgente quanto più si approssima la scadenza fissata per il suo completamento, ossia la scadenza programmata per la ricostruzione di opere strategiche o definite di importanza strategica. Per ciascun intervento l'urgenza è stabilita da condizioni oggettive che rendono improcrastinabile la loro attuazione e l'urgenza caratterizza tutte le opere previste nell'ambito dell'Ordinanza Speciale.

La criticità o importanza è invece un valore che dipende da una valutazione soggettiva e di contesto; il grado di criticità si basa su criteri e aspetti motivazionali da predeterminare grazie all'ausilio di specifici parametri a cui vengono attribuiti dei pesi. Nei paragrafi che seguono verranno esaminati i temi di criticità che caratterizzano gli scenari di ricostruzione nei Comuni interessati e le valutazioni riferite alle singole opere proposte, attestate per ciascun immobile oggetto di analisi.

3. VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ

In relazione a quanto esposto nel precedente paragrafo, la determinazione di alcuni parametri quantitativi di raffronto sono finalizzati a delineare una intensità nella gradazione delle criticità. Le criticità rilevate divengono quindi il discriminante proprio per la definizione della priorità di intervento. Le criticità sono quindi valorizzate selezionando, in una scala con gradazione di giudizio da 1 a 5, i seguenti coefficienti che quantificano, in funzione di un valore di intensità crescente, la gravità delle criticità in modo incrementale:

Coefficiente	Giudizio di criticità
1,00	Lieve
2,00	Moderata
3,00	Significativa
4,00	Elevata
5,00	Elevatissima

Gli aspetti tematici trattati sono suddivisi sulla base di cinque macro settori di criticità come di seguito individuati:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: riguarda la necessità di ripristinare i servizi pubblici

ospitati all'interno degli edifici da recuperare/demolire e ricostruire e di ricollocarvi le sedi di pubbliche amministrazioni attualmente ospitate in locali provvisori, salvaguardando quindi la funzione strategica svolta attraverso il pieno assolvimento ed espletamento delle funzioni pubbliche. La gradazione è proporzionale al disservizio prodotto e alla perdita economica per i cittadini, per le imprese e per le istituzioni più in generale.

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: alcuni edifici o porzioni di essi sono mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza provvisionale (ad es. punteggiature in legno, tirantature in acciaio, cerchiature in fasce di poliestere) che nel tempo sono soggette ad un inevitabile allentamento e ammaloramento. La gradazione è proporzionale e connessa al rischio che ne venga inficiata l'efficacia di funzionamento e/o compromesso il pregio storico architettonico, con conseguente rovina dell'edificio e/o pericolo per l'incolumità pubblica.

3 - Salvaguardia del valore culturale, artistico e paesaggistico: la tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico è un principio costituzionale che va perseguito con ogni sforzo, non solo nel caso di interventi su edifici dichiarati di interesse culturale ex art. 10 e 12 del d.lgs. 42/2004 ma anche per quegli ambiti ricadenti in aree soggette a vincoli indiretti ai sensi dell'art. 45 dello stesso codice dei BB.CC.. La gradazione è proporzionale e connessa allo stato di abbandono che pregiudica la conservazione dei beni e/o di eventuali opere in essi custodite e che rivestono un ruolo sempre particolarmente importante per la collettività sotto il profilo simbolico, funzionale e socio-economico.

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: alcuni degli interventi risultano particolarmente critici per le loro interconnessioni con la ricostruzione degli altri edifici e per il numero di soggetti coinvolti. La gradazione è proporzionale e connessa agli aspetti legati, ad esempio, alla cantieristica complessiva dei centri storici nei quali sono ubicati o comunque in generale prodromici alla realizzazione di altri interventi di ricostruzione pubblica e privata del contesto territoriale circostante.

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: l'avvio degli interventi di ricostruzione costituisce un grande sollevo psicologico ed emotivo per le popolazioni colpite dal sisma per il significato identitario che tali edifici rivestono per la collettività, perché rappresentano un punto di riferimento in grado di conferire serenità e senso di protezione al cittadino. La gradazione è proporzionale alla finalità di consentire la rivitalizzazione del contesto territoriale e la ripresa socio-economico dei Comuni in cui sono dislocati gli edifici, in alcuni dei quali è già in atto un'intensa attività di ripresa.

In funzione delle tematiche sopra descritte, si ritiene di dover valutare positivamente, ai fini dell'inserimento delle opere nell'ordinanza speciale, il superamento di un livello minimo di soglia di impatto superiore a 8 punti nel giudizio complessivo dato dalla compresenza di più criticità.

4. LE OPERE DELL'ORDINANZA SPECIALE

Di seguito si riporta una descrizione puntuale di ciascuna opera inserita nell'Ordinanza.

4.1 ABRUZZO - MONTEREALE - CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: lo Stato è proprietario dell'immobile ubicato in Comune di Montereale (AQ) via dei Cappuccini, già sede della Caserma dei Carabinieri, da destinare a futura sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Stazione Carabinieri Forestali di Montereale (stazione doppia). La Stazione da demolire è costituita da due costruzioni cinte da una recinzione metallica di superficie linda di circa 790 mq. Il nuovo edificio da realizzare con tecnologia XLam si sviluppa per quattro livelli fuori terra di superficie linda di circa 1.500 mq. Attualmente l'Arma dei Carabinieri è allocata in un immobile di proprietà del Comune in comodato d'uso gratuito, in locali non idonei alla funzione pubblica svolta (mancanza di celle, armeria ed alloggi) ed insufficiente ad ospitare l'intero organico. La realizzazione della nuova Caserma è fondamentale, oltre che per recuperare un immobile non agibile e quindi per consentire la rivitalizzazione del contesto territoriale e socio-economico del Comune, valorizzando così una parte degradata, soprattutto per permettere all'Arma dei Carabinieri l'espletamento e il pieno assolvimento delle funzioni pubbliche rendendo un miglior servizio al cittadino;


2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non sono presenti opere provvisionali. La Caserma Carabinieri è stata dichiarata con esito di agibilità "E" nella "Scheda di I livello di rilevamento del danno pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica" redatta dalla Protezione Civile ed oggetto dell'Ordinanza sindacale n. 504 del 21/04/2017 di sgombero dell'Arma Carabinieri dall'edificio. È stato interdetto l'accesso all'area e all'edificio. Accresce nel tempo il rischio di rovina dell'immobile ed il pericolo per la pubblica incolumità;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato. L'edificio, in cemento armato risalente al periodo degli anni 70-80, non presenta valore storico, culturale o architettonico;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla salvaguardia della funzione strategica svolta nonché alla collocazione della Caserma ubicata in zona abitata ai fini della rivitalizzazione dell'intero centro urbano;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: la Caserma ha un valore altamente simbolico ed identitario da un punto di vista socio-economico e per le funzioni di pubblica sicurezza svolte.

ABRUZZO - MONTEREALE - CASERMA DEI CARABINIERI



4.2 ABRUZZO - TERAMO - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: la Caserma dei VV.FF. denominata “Caserma Grue” è ubicata nella zona sud del Comune di Teramo. Il fabbricato D, di interesse culturale e facente parte della suddetta caserma, risulta fatiscente e dichiarato inagibile. Pertanto il bene sarà sottoposto ad interventi di ripristino con miglioramento sismico e ad una totale ristrutturazione. Ospiterà la palestra al piano terra e delle camerette al piano primo. La conclusione di questo intervento consentirebbe di salvaguardare la funzione strategica ed il significato identitario che tale edificio riveste per la collettività nonché permettere all’Amministrazione l’esplicitamento ed il pieno assolvimento delle funzioni pubbliche;


2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non sono presenti opere provvisionali. L’edificio è stato dichiarato con esito di agibilità “E” nella “Scheda di I livello di rilevamento del danno pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica” redatta dalla Protezione Civile ed è stato interdetto l’accesso all’area e all’immobile. L’aggravarsi della situazione di inagibilità di alcune singole strutture rischia di compromettere il pregio storico architettonico e le condizioni già precarie della porzione immobiliare coinvolta, accrescendo nel tempo il rischio per la pubblica incolumità;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: L'edificio è dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004. L'intervento è urgente in quanto è finalizzato a ripristinare lo stato di decoro che il complesso merita anche in ossequio ai principi costituzionali di tutela del patrimonio storico e artistico. Il progetto riguarda non soltanto la manutenzione e la riparazione dei danni ma anche il consolidamento statico e sismico e la conservazione dell'immobile.

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata all'interesse culturale, alla simbolicità e alla collocazione dell'edificio all'interno di un più ampio complesso immobiliare ubicato nel centro urbano;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene culturale coinvolto è altamente simbolico per la comunità e riveste un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo identitario, funzionale e socio-economico.

ABRUZZO - TERAMO - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO



4.3 ABRUZZO - TERAMO - EX CARCERI GIUDIZIARIE

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: il complesso immobiliare, vincolato, si trova nel centro storico del Comune di Teramo. La porzione oggetto di intervento di miglioramento sismico, di tre piani fuori terra, ospiterà una parte degli uffici della Prefettura di Teramo attualmente in forte difficoltà in quanto l'immobile, di proprietà della Provincia, nel quale era allocata è stato dichiarato

inagibile a seguito del sisma 2016/2017 e sarà oggetto anch'esso di lavori di ristrutturazione. La conclusione di questo intervento consentirebbe quindi di superare tale criticità per la Prefettura senza esborso da parte dello Stato per un eventuale locazione passiva necessaria per riallocare gli uffici in altra sede nonché di salvaguardare il significato identitario che tale edificio riveste per la collettività;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: sono presenti opere provvisionali in alcuni locali della porzione immobiliare in oggetto; sono stati effettuati interventi in somma urgenza a seguito del sisma 2016/2017. Le opere provvisionali realizzate a salvaguardia dell'integrità del bene non assicurano nel medio lungo termine la sua conservazione, così da accrescere nel tempo il rischio di rovina della porzione immobiliare e quello della pubblica incolumità. L'ammaloramento di talune opere provvisionali e l'aggravarsi della situazione di inagibilità di alcune singole strutture rischiano di compromettere il pregio storico architettonico e le condizioni già precarie della porzione immobiliare coinvolta;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'intero complesso immobiliare è dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004 ed ubicato all'interno del centro storico del Comune di Teramo. L'intervento è urgente in quanto è finalizzato a ripristinare lo stato di decoro che il complesso merita anche in ossequio ai principi costituzionali di tutela del patrimonio storico e artistico. Il progetto riguarda non soltanto la manutenzione e la riparazione dei danni ma anche il consolidamento statico e sismico e la conservazione della porzione immobiliare;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata all'interesse culturale, alla simbolicità e alla collocazione della porzione all'interno del centro storico di Teramo;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene culturale coinvolto è altamente simbolico per la comunità e riveste un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo identitario, funzionale e socio-economico.

ABRUZZO - TERAMO - EX CARCERI GIUDIZIARIE

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	3
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	5
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	5
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	23



4.4 ABRUZZO - TERAMO - EX UFFICIO DEL REGISTRO (UFFICI MEF)

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: il complesso immobiliare, vincolato, si trova nel centro storico del Comune di Teramo. La porzione oggetto di intervento di miglioramento sismico, di due piani fuori terra, ospiterà il MIC. La conclusione di questo intervento consentirebbe di salvaguardare la funzione strategica ed il significato identitario che tale edificio riveste per la collettività nonché permettere all'Amministrazione l'espletamento e il pieno assolvimento delle funzioni pubbliche;


2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: sono presenti opere provvisionali in alcuni locali della porzione immobiliare in oggetto; sono stati effettuati interventi in somma urgenza a seguito del sisma 2016/2017. Le opere provvisionali realizzate a salvaguardia dell'integrità del bene non assicurano nel medio lungo termine la sua conservazione, così da accrescere nel tempo il rischio di rovina della porzione immobiliare e quello della pubblica incolumità. L'ammaloramento di talune opere provvisionali e l'aggravarsi della situazione di inagibilità di alcune singole strutture rischiano di compromettere il pregio storico architettonico e le condizioni già precarie della porzione immobiliare coinvolta;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: L'intero complesso immobiliare è dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004 ed ubicato all'interno del centro storico del Comune di Teramo. L'intervento è urgente in quanto è finalizzato a ripristinare lo stato di decoro che il complesso merita anche in ossequio ai principi costituzionali di tutela del patrimonio storico e artistico. Il progetto riguarda non soltanto la manutenzione e la riparazione dei danni ma anche il consolidamento statico e sismico e la conservazione della porzione immobiliare;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata all'interesse culturale, alla simbolicità, alla collocazione della porzione all'interno del centro storico di Teramo;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene culturale coinvolto è altamente simbolico per la comunità e riveste un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo identitario, funzionale e socio-economico.

ABRUZZO - TERAMO - EX UFFICIO DEL REGISTRO (UFFICI MEF)



4.5 LAZIO - AMATRICE - CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'intervento di ricostruzione della Caserma dei Carabinieri – Carabinieri Forestali servirà per ripristinare lo svolgimento delle attività d'ufficio e operative dell'Arma dei Carabinieri;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non sono presenti opere provvisionali. Il sisma dell'estate 2016 ha compromesso la Caserma dei Carabinieri Forestali, della quale si è resa necessaria la demolizione;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'area oggetto della ricostruzione ricade in zona di vincolo “Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto” e in zona “Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”. Nello specifico è ammessa la nuova costruzione, con la prescrizione che il progetto debba essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica. Per le attività relative le indagini geognostiche, al fine di salvaguardare il territorio,

saranno condotte delle verifiche sia per il rischio della presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi, che per l'eventuale interesse archeologico;


4 - Propedeuticità nella ricostruzione: l'intervento di ricostruzione della Caserma dei Carabinieri – Carabinieri Forestali è stato individuato come intervento di importanza essenziale per ripristinare lo svolgimento delle attività d'ufficio e operative dell'Arma dei Carabinieri, costretti attualmente ad usufruire di uffici mobili dislocati nel lotto di terreno di proprietà della Provincia di Rieti. Si precisa che nell'area oggetto dell'intervento, attualmente sono dislocati degli uffici mobili che consentono il regolare svolgimento delle attività alla Polizia di Stato;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: la nuova Caserma è altamente simbolica per la comunità e rappresenta la tanto attesa rinascita del Comune di Amatrice.

LAZIO - AMATRICE - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	3
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	4
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	5
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	22



4.6 LAZIO - ACCUMOLI - CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'intervento di demolizione e ricostruzione della Caserma dei Carabinieri – Carabinieri Forestali servirà per ripristinare lo svolgimento delle attività d'ufficio e operative dell'Arma dei Carabinieri;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non sono state riscontrate opere provvisionali. La breve vita nominale del fabbricato, tenendo in considerazione anche le condizioni dello stato di fatto, non assicura nel medio lungo termine la sua conservazione;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio non risulta vincolato. Per le attività relative le indagini geognostiche, al fine di salvaguardare il territorio, saranno condotte delle verifiche sia per il rischio della presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi, che per l'eventuale interesse archeologico;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: l'intervento di ricostruzione della Caserma dei Carabinieri – Carabinieri Forestali è stato individuato come intervento di importanza essenziale per ripristinare lo svolgimento delle attività d'ufficio e operative dell'Arma dei Carabinieri. A tal proposito, si precisa che l'immobile è stato dichiarato inagibile e l'accesso allo stesso può essere effettuato solo con l'ausilio delle squadre dei VV.FF.;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: la nuova Caserma è altamente simbolica per la comunità e rappresenta la tanto attesa rinascita del Comune di Accumoli.

LAZIO - ACCUMOLI - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	4
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	3
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	5
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	22



4.7 LAZIO - CITTADUCALE – CASERMA EX SCUOLA FORESTALE

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico dei due corpi di fabbrica facenti parte della Scuola del Corpo Forestale serviranno per ripristinare il

regolare svolgimento sia delle attività d’ufficio, presso il cosiddetto “Corpo Africa”, sia delle attività di esercitazione degli allievi della scuola, presso la cosiddetta “Palestra”;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: sono presenti molti puntellamenti di volte e solai con centine di legno che mitigano il rischio di ulteriori cedimenti/crolli che si potrebbero verificare sia all’interno che all’esterno del fabbricato. La breve vita nominale delle opere provvisionali realizzate a salvaguardia dell’integrità del bene non assicura nel medio lungo termine la sua conservazione;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l’edificio presenta valore storico ope legis per la sua vetustà, sarà quindi indispensabile la verifica di interesse culturale da parte della Soprintendenza ai BB.CC. della Regione Lazio;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico dei due corpi di fabbrica sono stati individuati come interventi di importanza essenziale per ripristinare il regolare svolgimento dell’attività della Scuola Forestale, soprattutto trattandosi di immobili dichiarati inagibili. A tal proposito, si precisa che l’accesso agli stessi può essere effettuato solo con l’ausilio delle squadre dei VV.FF., e che la zona antistante risulta inibita a qualsiasi attività, limitando l’utilizzo degli spazi comuni con il resto del compendio;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: i due corpi di fabbrica sono altamente simbolici per la comunità, in quanto la Scuola Forestale è presente nel Comune di Cittaducale da oltre un secolo, e rappresentano la tanto attesa rinascita del centro.

LAZIO - CITTADUCALE – CASERMA EX SCUOLA FORESTALE

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	5
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	4
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	5
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	24



4.8 LAZIO - CITTADUCALE – CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico del fabbricato serviranno per ripristinare il regolare svolgimento sia delle attività d'ufficio della Caserma dei Carabinieri che quelle della foresteria del Gruppo Sportivo della Forestale;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: sono presenti delle opere provvisionali, realizzati per conto del MIC in corrispondenza del campanile facente parte della Chiesa di Sant'Agostino, posta in adiacenza al compendio in questione. La breve vita nominale delle opere provvisionali realizzate a salvaguardia dell'integrità del bene non assicura nel medio lungo termine la sua conservazione;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio presenta valore storico ope legis per la sua vetustà, sarà quindi indispensabile la verifica di interesse culturale da parte della Soprintendenza ai BB.CC. della Regione Lazio;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico del corpo di fabbrica sono stati individuati come interventi di importanza essenziale per ripristinare il regolare svolgimento dell'attività dell'Arma dei Carabinieri, costretti attualmente ad usufruire di uffici mobili dislocati in una zona del paese precedentemente destinata a parcheggio. A tal proposito, si precisa che l'immobile è stato dichiarato inagibile per rischio esterno (causa interazione campanile chiesa S. Agostino con il corpo-caserma) e che l'accesso agli stessi può essere effettuato solo con l'ausilio delle squadre dei VV. FF.;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: la Caserma dei Carabinieri è altamente simbolica per la comunità e rappresenta la tanto attesa rinascita del centro.

LAZIO - CITTADUCALE – CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	5
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	4
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	5
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	24



4.9 MARCHE – VISSO (MC) – CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospitava la sede dei Carabinieri Forestali di Visso. La caserma è inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016. Ad oggi le attività sono state dislocate in container; la collocazione in tali locali, oltre ad essere di ridotte dimensioni, non garantiscono adeguati livelli di confort lavorativo, pregiudicando l'organizzazione del lavoro e le relazioni con l'utenza, il tutto ulteriormente accentuato dall'emergenza Covid-19. E' in corso l'attività di progettazione della nuova caserma;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, l'edificio originale da ricostruire non ha nessuna rilevanza dal punto di vista storico-culturale;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree prossime al centro storico;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico soprattutto per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Visso, in quanto la ricostruzione della nuova caserma garantisce un presidio permanente di pubblica sicurezza, attraverso le attività di controllo del territorio e di mantenimento dell'ordine pubblico.

MARCHE – VISSO (MC) - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5



4.10 MARCHE – SERRAVALLE DI CHIENTI (MC) – CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospitava la sede dei Carabinieri Forestali di Serravalle di Chienti. La caserma è inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016. Ad oggi le attività sono state dislocate provvisoriamente presso un vano concesso dal Comune pertanto la locazione di ridottissime dimensioni, non garantisce adeguati livelli di confort lavorativo, pregiudicando l'organizzazione del lavoro e le relazioni con l'utenza, il tutto ulteriormente accentuato dall'emergenza Covid-19;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, l'edificio originale da ricostruire non ha nessuna rilevanza dal punto di vista storico-culturale;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree di interesse pubblico e sociale danneggiate dal sisma;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico soprattutto per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Serravalle di Chienti, in quanto la caserma di nuova costruzione ospiterà i carabinieri forestali e territoriali, quest'ultimi ad oggi in locazione passiva, garantendo così un presidio permanente di pubblica sicurezza, attraverso le attività proprie di controllo del territorio, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.


MARCHE – COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI (MC) – CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'

SCALA LIVELLO DI GRAVITA'

1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0

3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	14



4.11 MARCHE – ARQUATA DEL TRONTO (AP) – CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospitava la sede dei Carabinieri Forestali di Arquata del Tronto. La caserma è stata demolita a seguito degli eventi sismici del 2016. Ad oggi le attività sono state dislocate provvisoriamente presso una struttura di legno, di ridotte dimensioni;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato in quanto la caserma è stata completamente demolita;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, l'edificio originale da ricostruire non ha nessuna rilevanza dal punto di vista storico-culturale;


4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree di interesse pubblico e sociale danneggiate dal sisma;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico soprattutto per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Arquata del Tronto, in quanto la caserma di nuova costruzione ospiterà i carabinieri forestali e territoriali, entrambi ad oggi dislocati in strutture di legno site nella medesima area. In tal modo verrà garantito un presidio permanente di pubblica sicurezza, attraverso le attività proprie di controllo del territorio, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

MARCHE – ARQUATA DEL TRONTO (AP) - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0

3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	14



4.12 MARCHE – MONTEGALLO (AP) - CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospitava la sede dei Carabinieri Forestali di Montegallo. La caserma è inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016. Ad oggi le attività sono state dislocate provvisoriamente presso una struttura di legno, di ridotte dimensioni e priva di alloggi e camerette.

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato.

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, l'edificio originale da ricostruire non ha nessuna rilevanza dal punto di vista storico-culturale.


4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree di interesse pubblico e sociale danneggiate dal sisma.

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico soprattutto per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Montegallo, in quanto la caserma di nuova costruzione ospiterà i carabinieri forestali e territoriali. I primi sono ad oggi dislocati presso una struttura di legno mentre gli altri sono in locazione passiva. L'intervento garantirà un presidio permanente di pubblica sicurezza, attraverso le attività proprie di controllo del territorio, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

MARCHE – MONTEGALLO (AP) - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0

3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	14



4.13 MARCHE – FIASTRA (MC) - CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospitava la sede dei Carabinieri Forestali di Fiastra. La caserma è inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016. Ad oggi le attività sono state dislocate provvisoriamente presso dei container, la collocazione in tali locali, oltre ad essere di ridotte dimensioni, non garantiscono adeguati livelli di confort lavorativo, pregiudicando l'organizzazione del lavoro e le relazioni con l'utenza, il tutto ulteriormente accentuato dall'emergenza Covid-19.

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato.

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, l'edificio originale da ricostruire non ha nessuna rilevanza dal punto di vista storico-culturale.


4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree di interesse pubblico e sociale danneggiate dal sisma.

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico soprattutto per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Fiastra, in quanto la caserma di nuova costruzione ospiterà i carabinieri forestali e territoriali. L'intervento garantirà un presidio permanente di pubblica sicurezza, attraverso le attività proprie di controllo del territorio, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

MARCHE – FIASTRA (MC) - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0

3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
SOMMA		14



4.14 MARCHE – PIEVE TORINA (MC) - CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospitava la sede dei Carabinieri Forestali di Pieve Torina. La caserma è inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016. Ad oggi le attività sono state dislocate provvisoriamente presso dei container, la collocazione in tali locali, oltre ad essere di ridotte dimensioni, non garantiscono adeguati livelli di confort lavorativo, pregiudicando l'organizzazione del lavoro e le relazioni con l'utenza, il tutto ulteriormente accentuato dall'emergenza Covid-19.

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisoriai: non riscontrato.

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, l'edificio originale da ricostruire non ha nessuna rilevanza dal punto di vista storico-culturale.


4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree di interesse pubblico e sociale danneggiate dal sisma.

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico soprattutto per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Pieve Torina, in quanto la caserma di nuova costruzione ospiterà i carabinieri forestali e territoriali. L'intervento garantirà un presidio permanente di pubblica sicurezza, attraverso le attività proprie di controllo del territorio, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

MARCHE – PIEVE TORINA (MC) - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'

	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	14



4.15 MARCHE – USSITA (MC) - CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospitava la sede dei Carabinieri “Parco” di Ussita. La caserma è inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016. Ad oggi le attività sono state dislocate provvisoriamente presso dei container, la collocazione in tali locali, oltre ad essere di ridotte dimensioni, non garantiscono adeguati livelli di confort lavorativo, pregiudicando l'organizzazione del lavoro e le relazioni con l'utenza, il tutto ulteriormente accentuato dall'emergenza Covid-19.

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato.

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, l'edificio originale da ricostruire non ha nessuna rilevanza dal punto di vista storico-culturale.


4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree di interesse pubblico e sociale danneggiate dal sisma.

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico soprattutto per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Ussita, in quanto la caserma di nuova costruzione ospiterà i carabinieri “Parco”. L'intervento garantirà un presidio permanente attraverso le attività proprie di controllo del territorio e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

MARCHE – USSITA (MC) - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'

SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1-5	5
1-5	0
1-5	0
1-5	4
1-5	4
SOMMA	13



4.16 MARCHE – CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) - CASERMA CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospitava la sede dei Carabinieri "Parco" di Castelsantangelo sul Nera. La caserma è inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016. Ad oggi le attività sono state dislocate provvisoriamente presso dei container, la collocazione in tali locali, oltre ad essere di ridotte dimensioni, non garantiscono adeguati livelli di confort lavorativo, pregiudicando l'organizzazione del lavoro e le relazioni con l'utenza, il tutto ulteriormente accentuato dall'emergenza Covid-19;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, l'edificio originale da ricostruire non ha nessuna rilevanza dal punto di vista storico-culturale;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree di interesse pubblico e sociale danneggiate dal sisma;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico soprattutto per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Castelsantangelo sul Nera, in quanto la caserma di nuova costruzione ospiterà i carabinieri "Parco". L'intervento

garantirà un presidio permanente attraverso le attività proprie di controllo del territorio e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

MARCHE – CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) - CASERMA DEI CARABINIERI



4.17 MARCHE – CAMERINO (MC) – CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospita la sede distaccata dei Vigili del Fuoco di Camerino. A seguito degli eventi sismici del 2016 la caserma è risultata parzialmente inagibile, resa poi utilizzabile con interventi localizzati. Ad oggi la caserma continua ad essere utilizzata, ma per consentire l'uso dell'immobile in completa sicurezza, è in corso la procedura di selezione per l'affidamento dei servizi tecnici volti alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'adeguamento dell'edificio principale e alla demolizione, ricostruzione e ampliamento dell'autorimessa. L'intervento è stato finanziato in quota parte con le risorse del “Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate”, di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016, come previsto dall'art. 11 dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, e in parte dal Ministero dell'Interno-Dipartimento VVF.


2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: sono stati posti in opera dei puntelli nell'autorimessa. La breve vita nominale delle opere provvisionali non assicurano nel medio lungo termine l'efficienza dell'intervento di puntellamento.

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, trattasi di edificio in cemento armato, senza valore storico-culturale.

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree di interesse pubblico e sociale danneggiate dal sisma.

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico e un presidio di sicurezza per il soccorso tecnico urgente delle persone, soprattutto per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Camerino.

MARCHE – CAMERINO (MC) - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO



4.18 MARCHE – ASCOLI PICENO – CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospitava la sede della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno. L'immobile è “temporaneamente inagibile” a seguito degli eventi sismici del 2016; il Comando Provinciale ed il Comando Compagnia della GdF si trovano attualmente in immobile privato;


2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio ubicato nel centro storico, risalente al secolo XVIII, è tutelato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 in quanto patrimonio dello Stato realizzato da oltre 70 anni. È stata richiesta al MIC la verifica di interesse culturale; nelle more della declaratoria il bene è da considerarsi vincolato;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale dell’immobile che risulta totalmente inagibile;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: l’intervento coinvolge un bene che, data la particolare destinazione a sede della Guardia di Finanza, ha un valore altamente simbolico per la città di Ascoli Piceno anche in considerazione della ubicazione all’interno del centro storico.

MARCHE – ASCOLI PICENO – CASERMA GUARDIA DI FINANZA



4.19 MARCHE – SAN SEVERINO MARCHE (MC) – CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l’analisi di criticità per l’intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l’edificio ospita la sede del Comando Stazione CC Carabinieri di San Severino Marche. La caserma è parzialmente inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016: risulta agibile il piano terra destinato ad uffici ed inagibili i piani superiori destinati a camerette ed alloggi. Non è pertanto garantita l’esigenza alloggiativa con relativa difficoltà dei militari di prestare un normale servizio in quanto costretti ad utilizzare alloggi dislocati su altri comuni.


2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato.

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, l’edificio, realizzato in cemento armato negli anni ’90 non ha valore storico, culturale o architettonico

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: il fabbricato è interessato, nei piani superiori, da numerose ed evidenti lesioni; la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale della parte alloggiativa ma anche del bene in sé, danneggiato dal sisma, che detiene un interesse pubblico e sociale.

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: l'intervento coinvolge un bene che, data la particolare destinazione a Caserma CC, ha un valore altamente simbolico, per la comunità di San Severino Marche, in quanto presidio di ordine e sicurezza pubblica in un centro abitato di media grandezza rispetto agli agglomerati urbani della zona.

MARCHE – SAN SEVERINO MARCHE (MC) - CASERMA DEI CARABINIERI



4.20 MARCHE – MONTEMONACO (AP) – CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospita la sede della Caserma CC Parco Nazionale Monti Sibillini di Montemonaco (AP). L'edificio è parzialmente inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016: risulta agibile la zona uffici del piano terra ed inagibili la restante porzione del piano terra ed il piano primo e sottotetto destinati ad alloggi. Non è pertanto garantita l'esigenza alloggiativa con relativa difficoltà dei militari di prestare un normale servizio in quanto costretti ad utilizzare alloggi dislocati su altri comuni;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio, realizzato negli anni '60, non ha valore storico, culturale o architettonico. L'ubicazione dell'immobile all'interno del Parco Nazionale Monti Sibillini a quota pari a circa 900 m s.l.m. conferisce allo stesso un valore paesaggistico da salvaguardare;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale della parte alloggiativa ma anche del bene in sé, danneggiato dal sisma, che detiene un interesse pubblico e sociale;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico soprattutto per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Montemonaco, in quanto la caserma ospita i carabinieri "Parco". L'intervento garantirà la continuità del presidio attraverso le attività proprie di controllo del territorio e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

MARCHE – MONTEMONACO (AP) – CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	4
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	2
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	15



4.21 MARCHE – ASCOLI PICENO - CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospita la sede del Gruppo CC Forestale di Ascoli Piceno. La caserma è parzialmente inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016: risulta inagibile porzione del piano secondo destinata, tra l'altro, ad ufficio del comandante;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio costruito intorno al 1910 nasce come stazione di gelsicoltura bachicoltura e solo negli anni '90 viene assegnato al Corpo Forestale dello Stato. L'immobile è stato dichiarato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di particolare valore culturale; il progetto sarà quindi finalizzato all'adeguamento sismico (o quantomeno miglioramento) ma anche al restauro e conservazione del bene culturale;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale della posizione uffici attualmente interessata da inagibilità;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: l'intervento coinvolge un bene che, data la particolare destinazione a Gruppo CC Forestale, che svolge coordinamento delle attività di tutela e presidio a livello provinciale, ha un valore altamente simbolico per la città di Ascoli Piceno.

4.21 MARCHE – ASCOLI PICENO - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	3
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	4
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	16



4.22 MARCHE – CASTIGNANO (AP) - CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'autorimessa a servizio della Stazione dei Carabinieri forestali di Castignano è risultata inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016. Ad oggi è in corso la progettazione esecutiva dell'intervento di demolizione e ricostruzione della stessa.

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato.


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, l'edificio originale da ricostruire non ha nessuna rilevanza dal punto di vista storico-culturale.

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree di interesse pubblico e sociale danneggiate dal sisma.

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: l'intervento è finalizzato ad ottenere la piena funzionalità della caserma, garantendo la protezione e il pronto utilizzo dei mezzi a disposizione. In tal modo verrà garantito un efficace presidio permanente attraverso le attività proprie di controllo del territorio e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

MARCHE – CASTIGNANO (AP) - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	4
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	3
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	3
	SOMMA	10



4.23 MARCHE – TOLENTINO (MC) – CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio ospita la mensa e gli alloggi di servizio dei Carabinieri di Tolentino. La caserma è stata dichiarata agibile con provvedimenti a seguito degli eventi sismici del 2016, che hanno determinato il distacco del rivestimento esterno delle facciate e delle lesioni sulle tramezzature del vano scala. Ad oggi l'edificio continua ad essere utilizzato ed è stata contrattualizzata la progettazione esecutiva dell'intervento di rafforzamento degli elementi non strutturali dell'immobile.

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato.

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato.

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree di interesse pubblico e sociale danneggiate dal sisma.

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene garantisce la funzionalità della caserma e il presidio permanente per la pubblica sicurezza.


MARCHE – TOLENTINO (MC) - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITÀ

SCALA

LIVELLO DI GRAVITÀ

1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	4
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	3
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	3
	SOMMA	10



4.24 MARCHE – CASTELSANTANGELO SUL NERA (RIFUGIO) - CASERMA DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: il Rifugio ubicato a Castelsantangelo sul Nera costituisce presidio finalizzato alla tutela del territorio, esercitato dal Reparto CC PN Monti Sibillini di Visso, è risultato inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio, realizzato negli anni '50 in muratura di pietra, non ha in sé valore storico, culturale o architettonico. L'ubicazione dell'immobile nel cuore del Parco Nazionale Monti Sibillini, a quota pari a circa 1.500 m s.l.m., con affaccio sul Pian Perduto di Castelluccio conferisce allo stesso un valore paesaggistico da salvaguardare;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale di tutela del territorio, espletata dal rifugio danneggiato dal sisma;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico soprattutto per la collocazione in zona di alta montagna, attualmente in stato di abbandono, ed a ridosso della faglia che si è generata in occasione dell'evento sismico.

MARCHE – CASTELSANTANGELO SUL NERA (RIFUGIO) - CASERMA DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	2
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	3
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	2
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	3
	SOMMA	10



4.25 UMBRIA – CERRETO DI SPOLETO - STAZIONE DI TRIPONZO

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio fa parte del compendio demaniale denominato “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, ed in particolare trattasi della stazione ferroviaria di Triponto. Il bene è in pessimo stato, fortemente lesionato dal sisma. I beni sono tutti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il bene, unitamente agli altri costituenti il compendio demaniale, sono stati dati in concessione nell'anno 2005 per 25 anni alla soc. Umbria TPL & Mobilità spa per finalità turistiche (turismo lento, mobilità dolce, escursione MTB, trekking, esplorazione del territorio) nonché attività di servizio a supporto dell'area meridionale dell'Umbria. Alcuni di questi beni erano già recuperati e destinati a tali funzioni prima del sisma del 2016, altri – come quello in oggetto – erano ancora da recuperare e valorizzare. Il ripristino del bene potrà consentire la successiva valorizzazione da parte

del concessionario secondo le linee di indirizzo sopra dette, in ottemperanza agli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: è presente solo una recinzione perimetrale per l'interdizione dell'area in paletti in ferro e rete elettrosaldata in cattivo stato di conservazione, con alcuni puntelli in legno in corrispondenza degli angoli che però non appaiono assolverne nessuna funzione di contenimento; si riscontrano elementi di rischio in quanto la recinzione è collocata molto vicino all'immobile e all'ex tracciato ferroviario e non è sufficiente a contenere eventuali crolli di materiale;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio presenta un valore culturale connesso all'intero compendio demaniale, come acclarato dal provvedimento di vincolo ex D.Lgs. 42/2004. Il suo recupero, mediante il ripristino delle strutture portanti, sia orizzontali che verticali, incluse le relative opere di finitura è quindi necessario in ossequio ai principi di tutela del patrimonio storico artistico enunciati dall'art. 9 della Costituzione e dal D.Lgs. 42/2004, e consentirà una corretta conservazione del bene in attesa della sua valorizzazione complessiva;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: il suo ripristino consentirà la fruizione in sicurezza del tracciato della ex ferrovia;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il compendio demaniale "Ex Ferrovia Spoleto-Norcia", di cui il bene fa parte, è altamente simbolico per la comunità, in quanto la ex ferrovia, per le sue caratteristiche piano-altimetriche, può definirsi una ferrovia alpina e rappresenta un piccolo gioiello di ingegneria ferroviaria: infatti lungo il percorso relativamente breve di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, con quella di valico nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 ponti e viadotti ingegneristicamente avveniristici e di grande pregio architettonico, con vari tratti di linea elicoidali, simili a quelli che si trovano spesso nelle ferrovie svizzere, e pendenze fino al 45 per mille nel tratto tra Spoleto e la valle del fiume Nera; per queste ragioni era chiamata anche il Gottardo dell'Umbria.

UMBRIA – CERRETO DI SPOLETO - STAZIONE DI TRIPONZO

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	3
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	3
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	3
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	2
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	4
	SOMMA	15



4.26 UMBRIA – NORCIA - MAGAZZINO MERCI STAZIONE DI SERRAVALLE

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio fa parte del compendio demaniale denominato “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, ed in particolare trattasi del Magazzino merci presso la Stazione di Serravalle. Il bene risulta in parte crollato, ed in particolare è privo di copertura. I beni sono tutti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il bene, unitamente agli altri costituenti il compendio demaniale, sono stati dati in concessione nell'anno 2005 per 25 anni alla soc. Umbria TPL & Mobilità spa per finalità turistiche (turismo lento, mobilità dolce, escursione MTB, trekking, esplorazione del territorio) nonché attività di servizio a supporto dell'area meridionale dell'Umbria. Alcuni di questi beni erano già recuperati e destinati a tali funzioni prima del sisma del 2016, altri – come quello in oggetto – erano ancora da recuperare e valorizzare. Il ripristino del bene potrà consentire la successiva valorizzazione da parte del concessionario secondo le linee di indirizzo sopra dette, in ottemperanza agli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione;


2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non è presente nessun tipo di recinzione perimetrale per l'interdizione dell'area né opere provvisionali; si riscontrano elementi di rischio in quanto il bene è liberamente accessibile;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio presenta un valore culturale connesso all'intero compendio demaniale, come acclarato dal provvedimento di vincolo ex D.Lgs. 42/2004. Il suo recupero, mediante il ripristino delle strutture portanti, sia orizzontali che verticali, incluse le relative opere di finitura è quindi necessario in ossequio ai principi di tutela del patrimonio storico artistico enunciati dall'art. 9 della Costituzione e dal D.Lgs. 42/2004, e consentirà una corretta conservazione del bene in attesa della sua valorizzazione complessiva;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: il bene è annesso alla Stazione di Serravalle, già oggetto di ristrutturazione; il suo ripristino potrebbe rappresentare un completamento della valorizzazione della stazione;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il compendio demaniale “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, di cui il bene fa parte, è altamente simbolico per la comunità, in quanto la ex ferrovia, per le sue caratteristiche piano-altimetriche, può definirsi una ferrovia alpina e rappresenta un piccolo gioiello di ingegneria ferroviaria: infatti lungo il percorso relativamente breve di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, con quella di valico nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 ponti e viadotti ingegneristicamente avveniristici e di grande pregio architettonico, con vari tratti di linea elicoidali, simili a quelli che si trovano spesso nelle ferrovie svizzere, e pendenze fino al 45 per mille nel tratto tra Spoleto e la valle del fiume Nera; per queste ragioni era chiamata anche il Gottardo dell’Umbria.

UMBRIA – NORCIA - MAGAZZINO MERCI STAZIONE DI SERRAVALLE



4.27 UMBRIA – NORCIA - STAZIONE FERROVIARIA

Di seguito l’analisi di criticità per l’intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l’edificio fa parte del compendio demaniale denominato “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, ed in particolare trattasi della Stazione di Norcia. Il bene è completamente crollato. I beni sono tutti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il bene, unitamente agli altri costituenti il compendio demaniale, sono stati dati in concessione nell’anno 2005 per 25 anni alla soc. Umbria TPL & Mobilità spa per finalità turistiche (turismo lento, mobilità dolce, escursione MTB, trekking, esplorazione del territorio) nonché attività di servizio a supporto dell’area meridionale dell’Umbria. Alcuni di questi beni, tra cui quello in oggetto, erano già recuperati e

destinati a tali funzioni prima del sisma del 2016, altri erano ancora da recuperare e valorizzare. La ricostruzione del bene potrà consentire la riattivazione da parte del concessionario delle funzioni a suo tempo esistenti, in ottemperanza agli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: è presente solo una recinzione perimetrale realizzata con elementi da cantiere, che in realtà consente l'accesso alle macerie; si riscontrano elementi di rischio in quanto il bene è accessibile;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio presenta un valore culturale connesso all'intero compendio demaniale, come acclarato dal provvedimento di vincolo ex D.Lgs. 42/2004. Il suo recupero, mediante la completa ricostruzione, è quindi necessario in ossequio ai principi di tutela del patrimonio storico artistico enunciati dall'art. 9 della Costituzione e dal D.Lgs. 42/2004, e consentirà di ripristinare le attività già presenti prima del sisma;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: trattandosi di immobile posto alle porte della città di Norcia, che costituisce uno dei due estremi del tracciato, la sua ricostruzione è quanto mai opportuno al fine della riqualificazione del territorio. In tal senso, l'Amministrazione Comunale ha recentemente ottenuto dal MiC l'autorizzazione alla rimozione (a suo carico) delle macerie, al fine di riprestare almeno il decoro all'ingresso della città;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il compendio demaniale “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, di cui il bene fa parte, è altamente simbolico per la comunità, in quanto la ex ferrovia, per le sue caratteristiche piano-altimetriche, può definirsi una ferrovia alpina e rappresenta un piccolo gioiello di ingegneria ferroviaria: infatti lungo il percorso relativamente breve di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, con quella di valico nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 ponti e viadotti ingegneristicamente avveniristici e di grande pregio architettonico, con vari tratti di linea elicoidali, simili a quelli che si trovano spesso nelle ferrovie svizzere, e pendenze fino al 45 per mille nel tratto tra Spoleto e la valle del fiume Nera; per queste ragioni era chiamata anche il Gottardo dell'Umbria.

UMBRIA – NORCIA - STAZIONE FERROVIARIA

CRITICITA'

	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	3
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	3
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	3
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	4
	SOMMA	17

1 – Ripristino funzionalità pubblica

1-5

3

2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale

1-5

3

3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico

1-5

3

4 – Propedeuticità nella ricostruzione

1-5

4


5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità

1-5

4

SOMMA

17



4.28 UMBRIA – SANT'ANATOLIA DI NARCO - CASELLO CASTEL SAN FELICE

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio fa parte del compendio demaniale denominato “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, ed in particolare trattasi del Casello Castel San Felice. I beni sono tutti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il bene presente lesioni diffuse. Il bene, unitamente agli altri costituenti il compendio demaniale, sono stati dati in concessione nell'anno 2005 per 25 anni alla soc. Umbria TPL & Mobilità spa per finalità turistiche (turismo lento, mobilità dolce, escursione MTB, trekking, esplorazione del territorio) nonché attività di servizio a supporto dell'area meridionale dell'Umbria. Alcuni di questi beni, tra cui quello in oggetto, erano già destinati a tali funzioni prima del sisma del 2016, altri erano ancora da recuperare e valorizzare. La ripristino del bene potrà consentire la riattivazione da parte del concessionario delle funzioni a suo tempo esistenti, in ottemperanza agli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: è presente la recinzione originaria del bene anche se non inibisce l'accesso; si riscontrano elementi di rischio in quanto è liberamente accessibile ed è inagibile.


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio presenta un valore culturale connesso all'intero compendio demaniale, come acclarato dal provvedimento di vincolo ex D.Lgs. 42/2004. Il suo recupero è quindi necessario in ossequio ai principi di tutela del patrimonio storico artistico enunciati dall'art. 9 della Costituzione e dal D.Lgs. 42/2004, e consentirà di ripristinare le attività già presenti prima del sisma;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: non riscontrata;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il compendio demaniale “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, di cui il bene fa parte, è altamente simbolico per la comunità, in quanto la ex ferrovia, per le sue caratteristiche piano-altimetriche, può definirsi una ferrovia alpina e rappresenta

un piccolo gioiello di ingegneria ferroviaria: infatti lungo il percorso relativamente breve di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, con quella di valico nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 ponti e viadotti ingegneristicamente avveniristici e di grande pregio architettonico, con vari tratti di linea elicoidali, simili a quelli che si trovano spesso nelle ferrovie svizzere, e pendenze fino al 45 per mille nel tratto tra Spoleto e la valle del fiume Nera; per queste ragioni era chiamata anche il Gottardo dell'Umbria.

UMBRIA – SANT'ANATOLIA DI NARCO - CASELLO CASTEL SAN FELICE



4.29 UMBRIA – SPOLETO - DEPOSITO OFFICINA

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio fa parte del compendio demaniale denominato “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, ed in particolare trattasi del Deposito Officina di Spoleto. Il bene presente delle lesioni. I beni sono tutti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il bene, unitamente agli altri costituenti il compendio demaniale, sono stati dati in concessione nell'anno 2005 per 25 anni alla soc. Umbria TPL & Mobilità spa per finalità turistiche (turismo lento, mobilità dolce, escursione MTB, trekking, esplorazione del territorio) nonché attività di servizio a supporto dell'area meridionale dell'Umbria. Alcuni di questi beni erano già recuperati e destinati a tali funzioni prima del sisma del 2016, altri – come quello in oggetto – erano ancora da recuperare e valorizzare. Il

ripristino del bene potrà consentire la successiva valorizzazione da parte del concessionario secondo le linee di indirizzo sopra dette, in ottemperanza agli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non è stata necessario predisporre nessuna opere provvisionale; non si riscontrano elementi di rischio;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio presenta un valore culturale connesso all'intero compendio demaniale, come acclarato dal provvedimento di vincolo ex D.Lgs. 42/2004. Il suo recupero, mediante il ripristino delle strutture portanti, sia orizzontali che verticali, incluse le relative opere di finitura è quindi necessario in ossequio ai principi di tutela del patrimonio storico artistico enunciati dall'art. 9 della Costituzione e dal D.Lgs. 42/2004, e consentirà una corretta conservazione del bene in attesa della sua valorizzazione complessiva;


4 - Propedeuticità nella ricostruzione: il bene fa parte del complesso della Stazione di Spoleto, il cui immobile principale (la stazione) è già valorizzata e destinata a museo; il recupero di tutti gli immobili del complesso può consentire la completa valorizzazione del bene;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il compendio demaniale “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, di cui il bene fa parte, è altamente simbolico per la comunità, in quanto la ex ferrovia, per le sue caratteristiche piano-altimetriche, può definirsi una ferrovia alpina e rappresenta un piccolo gioiello di ingegneria ferroviaria: infatti lungo il percorso relativamente breve di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, con quella di valico nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 ponti e viadotti ingegneristicamente avveniristici e di grande pregio architettonico, con vari tratti di linea elicoidali, simili a quelli che si trovano spesso nelle ferrovie svizzere, e pendenze fino al 45 per mille nel tratto tra Spoleto e la valle del fiume Nera; per queste ragioni era chiamata anche il Gottardo dell'Umbria.

UMBRIA – SPOLETO - DEPOSITO OFFICINA

CRITICITA'

	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	3
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	3
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	4
	SOMMA	14



4.30 UMBRIA – SPOLETO - FABBRICATO VIAGGIATORI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio fa parte del compendio demaniale denominato “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, ed in particolare trattasi del Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Spoleto. Il bene presenta delle lesioni. I beni sono tutti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il bene, unitamente agli altri costituenti il compendio demaniale, sono stati dati in concessione nell'anno 2005 per 25 anni alla soc. Umbria TPL & Mobilità spa per finalità turistiche (turismo lento, mobilità dolce, escursione MTB, trekking, esplorazione del territorio) nonché attività di servizio a supporto dell'area meridionale dell'Umbria. Alcuni di questi beni, tra cui quello in oggetto, erano già destinati a tali funzioni prima del sisma del 2016, altri erano ancora da recuperare e valorizzare. La ripristino del bene potrà consentire la riattivazione da parte del concessionario delle funzioni a suo tempo esistenti, in ottemperanza agli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non sono presenti opere provvisionali; non si riscontrano elementi di rischio;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio presenta un valore culturale connesso all'intero compendio demaniale, come acclarato dal provvedimento di vincolo ex D.Lgs. 42/2004. Il suo recupero è quindi necessario in ossequio ai principi di tutela del patrimonio storico artistico enunciati dall'art. 9 della Costituzione e dal D.Lgs. 42/2004, e consentirà di ripristinare le attività già presenti prima del sisma;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: il bene fa parte del complesso della Stazione di Spoleto, il cui immobile principale (la stazione) è già valorizzata e destinata a museo; il recupero di tutti gli immobili del complesso può consentire la completa valorizzazione del bene;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il compendio demaniale “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, di cui il bene fa parte, è altamente simbolico per la comunità, in quanto la ex

ferrovia, per le sue caratteristiche piano-altimetriche, può definirsi una ferrovia alpina e rappresenta un piccolo gioiello di ingegneria ferroviaria: infatti lungo il percorso relativamente breve di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, con quella di valico nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 ponti e viadotti ingegneristicamente avveniristici e di grande pregio architettonico, con vari tratti di linea elicoidali, simili a quelli che si trovano spesso nelle ferrovie svizzere, e pendenze fino al 45 per mille nel tratto tra Spoleto e la valle del fiume Nera; per queste ragioni era chiamata anche il Gottardo dell'Umbria.

UMBRIA – SPOLETO - FABBRICATO VIAGGIATORI



4.31 UMBRIA – SPOLETO - MAGAZZINO MERCI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio fa parte del compendio demaniale denominato "Ex Ferrovia Spoleto-Norcia", ed in particolare trattasi del Magazzino Merci della Stazione di Spoleto. Il bene presenta delle lesioni ed alcune porzioni di copertura danneggiata. I beni sono tutti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il bene, unitamente agli altri costituenti il compendio demaniale, sono stati dati in concessione nell'anno 2005 per 25 anni alla soc. Umbria TPL & Mobilità spa per finalità turistiche (turismo lento, mobilità dolce, escursione MTB, trekking, esplorazione del territorio) nonché attività di servizio a supporto dell'area meridionale dell'Umbria. Alcuni di questi beni, tra cui quello in oggetto, erano già recuperati e destinati a tali funzioni prima del sisma del 2016, altri erano ancora da recuperare e valorizzare. La ripristino del bene potrà consentire la riattivazione

da parte del concessionario delle funzioni a suo tempo esistenti, in ottemperanza agli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: è presente una recinzione perimetrale che però non inibisce completamente all'immobile; si riscontrano elementi di rischio dovuti alla possibilità di accedere;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio presenta un valore culturale connesso all'intero compendio demaniale, come acclarato dal provvedimento di vincolo ex D.Lgs. 42/2004. Il suo recupero è quindi necessario in ossequio ai principi di tutela del patrimonio storico artistico enunciati dall'art. 9 della Costituzione e dal D.Lgs. 42/2004, e consentirà di ripristinare le attività già presenti prima del sisma;


4 - Propedeuticità nella ricostruzione: il bene fa parte del complesso della Stazione di Spoleto, il cui immobile principale (la stazione) è già valorizzata e destinata a museo; il recupero di tutti gli immobili del complesso può consentire la completa valorizzazione del bene;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il compendio demaniale “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, di cui il bene fa parte, è altamente simbolico per la comunità, in quanto la ex ferrovia, per le sue caratteristiche piano-altimetriche, può definirsi una ferrovia alpina e rappresenta un piccolo gioiello di ingegneria ferroviaria: infatti lungo il percorso relativamente breve di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, con quella di valico nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 ponti e viadotti ingegneristicamente avveniristici e di grande pregio architettonico, con vari tratti di linea elicoidali, simili a quelli che si trovano spesso nelle ferrovie svizzere, e pendenze fino al 45 per mille nel tratto tra Spoleto e la valle del fiume Nera; per queste ragioni era chiamata anche il Gottardo dell'Umbria.

UMBRIA – SPOLETO - MAGAZZINO MERCI

CRITICITA'

	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	3
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	3
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	4
	SOMMA	14



4.32 UMBRIA – SPOLETO - STAZIONE DI CAPRARECCIA

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'edificio fa parte del compendio demaniale denominato “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, ed in particolare trattasi della Stazione di Caprareccia. Il bene presenta numerose lesioni. I beni sono tutti sottoposti a tutela. Il bene, unitamente agli altri costituenti il compendio demaniale, sono stati dati in concessione nell'anno 2005 per 25 anni alla soc. Umbria TPL & Mobilità spa per finalità turistiche (turismo lento, mobilità dolce, escursione MTB, trekking, esplorazione del territorio) nonché attività di servizio a supporto dell'area meridionale dell'Umbria. Alcuni di questi beni erano già recuperati e destinati a tali funzioni prima del sisma del 2016, altri – come quello in oggetto – erano ancora da recuperare e valorizzare. Il ripristino del bene potrà consentire la successiva valorizzazione da parte del concessionario secondo le linee di indirizzo sopra dette, in ottemperanza agli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione;


2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non ci sono opere provvisionali; si riscontrano elementi di rischio in quanto l'immobile è avvicinabile e quindi a rischio di caduta di materiale dall'alto;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'edificio presenta un valore culturale connesso all'intero compendio demaniale, come acclarato dal provvedimento di vincolo ex D.lgs. 42/2004. Il suo recupero, mediante il ripristino delle strutture portanti, sia orizzontali che verticali, incluse le relative opere di finitura è quindi necessario in ossequio ai principi di tutela del patrimonio storico artistico enunciati dall'art. 9 della Costituzione e dal D.lgs. 42/2004, e consentirà una corretta conservazione del bene in attesa della sua valorizzazione complessiva;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: il bene si trova sul percorso, in un tratto particolarmente frequentato da escursionisti, in prossimità anche della viabilità pubblica, ed è quindi necessario procedere al suo recupero come elemento qualificante del percorso;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il compendio demaniale “Ex Ferrovia Spoleto-Norcia”, di cui il bene fa parte, è altamente simbolico per la comunità, in quanto la ex ferrovia, per le sue caratteristiche piano-altimetriche, può definirsi una ferrovia alpina e rappresenta un piccolo gioiello di ingegneria ferroviaria: infatti lungo il percorso relativamente breve di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, con quella di valico nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 ponti e viadotti ingegneristicamente avveniristici e di grande pregio architettonico, con vari tratti di linea elicoidali, simili a quelli che si trovano spesso nelle ferrovie svizzere, e pendenze fino al 45 per mille nel tratto tra Spoleto e la valle del fiume Nera; per queste ragioni era chiamata anche il Gottardo dell’Umbria.

UMBRIA – SPOLETO - STAZIONE DI CAPRARECCIA



4.33 ABRUZZO – SULMONA - CASERMA AGENTI - POLIZIA PENITENZIARIA

Di seguito l’analisi di criticità per l’intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: la realizzazione di un nuovo manufatto edilizio, con dimensioni più ampie rispetto a quello esistente da demolire, consentirà di superare le criticità connesse alle maggiori esigenze di spazi alloggiativi e didattici. In tal modo la Scuola di Polizia Penitenziaria potrà soddisfare i bisogni degli allievi;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: Il fabbricato è stato dischiarato inagibile in virtù dello stato di degrado a carico delle strutture portanti e della copertura. Non sono presenti opere provvisionali;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'intero compendio è ricompreso nel Parco Nazionale della Majella, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico e vincolata ai sensi degli artt. 135 e 157 e del D.Lgs. 42/2004 e normata dal Piano Regionale Paesistico come zona C1 "Trasformazione condizionata". La demolizione e ricostruzione dell'edificio consentirebbe di rispondere alle esigenze di tutela e valorizzazione dei caratteri culturali e paesaggistici della zona;


4 - Propedeuticità della ricostruzione: l'intervento, che garantirà alla Scuola Penitenziaria una maggiore capacità alloggiativa e didattica, consentirà una maggiore affluenza di allievi e docenti con conseguente beneficio anche per l'economia locale;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: L'edificio rappresenterà un simbolo di ospitalità per gli allievi contribuendo a rivitalizzare il contesto territoriale e sociale in cui verrà inserito.

ABRUZZO – SULMONA - CASERMA AGENTI - POLIZIA PENITENZIARIA

CRITICITA'

SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1-5	5
1-5	0
1-5	4
1-5	5
1-5	5
SOMMA	19



4.34 ABRUZZO – SULMONA - STAZIONE COMANDO DEI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'adeguamento sismico del fabbricato consentirà di ripristinare la totale funzionalità strutturale del manufatto edilizio che attualmente ospita importanti funzioni strategiche a presidio del territorio;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: l'edificio presenta un quadro fessurativo in corrispondenza delle connessioni tra elementi strutturali (travi e pilastri), visibili in facciata, oltre che fessurazioni in corrispondenza dell'attaccatura tra solai di piano e tamponature esterne. Non sono presenti opere provvisionali;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato;

4 - Propedeuticità della ricostruzione: l'adeguamento strutturale dell'immobile garantirà la permanenza delle funzioni strategiche ed istituzionali ivi ospitate per il controllo del territorio, tutela del servizio di ordine pubblico e degli interessi diffusi della collettività;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico in quanto presidio permanente di pubblica sicurezza, attraverso le attività proprie di controllo del territorio e di mantenimento dell'ordine pubblico.

ABRUZZO – SULMONA - STAZIONE COMANDO DEI CARABINIERI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5
	SOMMA	14



4.35 ABRUZZO – CASTELLI - STAZIONE COMANDO DEI CARABINIERI FORESTALE

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: l'immobile di proprietà dello Stato, concesso in uso ai Carabinieri Forestali, non risulta adeguato alla specifica funzione in ragione dell'alto rischio idrogeologico dell'area sulla quale insiste. L'intervento proposto riguarda la delocalizzazione delle funzioni ospitate in un altro manufatto edilizio da realizzare ex novo in area da individuare. Tutto ciò al fine di garantire la funzione pubblica ed istituzionale, oltre che strategica e di presidio della zona;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: il Comando dei Carabinieri Forestali della città di Castelli, situata nel Parco Nazionale del Grasso (sito di interesse comunitario) ed identificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come “Area protetta – Parchi e riserve – parchi nazionali”, riveste l’importante funzione di tutela dei valori culturali ed ambientali propri della zona, dichiarata di notevole interesse ambientale si sensi del D.lgs. 42/2004;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale di tutela del territorio espletata dalla nuova caserma;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: la nuova caserma che ospiterà i carabinieri forestali consentirà di continuare a garantire un presidio permanente di pubblica sicurezza, attraverso le attività proprie di controllo del territorio, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.


ABRUZZO – CASTELLI - STAZIONE COMANDO DEI CARABINIERI FORESTALE

CRITICITÀ'

SCALA LIVELLO DI GRAVITÀ'

1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	4
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5

SOMMA 18



4.36 ABRUZZO – TERAMO - PORZIONE CONVENTO DI S. DOMENICO

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:


- 1 - Ripristino della funzionalità pubblica:** non riscontrato. La porzione di immobile è in uso ai Frati Francescani dell'Immacolata quale residenza della loro comunità;
- 2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali:** non riscontrato;
- 3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico:** l'intervento di miglioramento sismico consentirà di poter preservare il complesso monumentale risalente al sec. XIII e situato nel centro storico della città nell'antico quartiere di S.Spirito ad oggi interessato da un importante quadro fessurativo in corrispondenza di solai, murature e volte;
- 4 - Propedeuticità nella ricostruzione:** l'intervento garantirà il recupero e la tutela di un'importante testimonianza storico-architettonica della città;
- 5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità:** l'intervento consentirà il mantenimento dei caratteri simbolico-religiosi ospitati nell'immobile.

ABRUZZO – TERAMO - PORZIONE CONVENTO DI S. DOMENICO

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
------------	-------	---------------------

1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	0
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	5
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5

SOMMA **14**



4.37 LAZIO – RIETI - HANGAR XVI NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: gli interventi di adeguamento sismico dell'HANGAR del Nucleo Elicotteristi dei Carabinieri di Rieti servirà per garantire la massima operatività e il regolare svolgimento delle loro attività;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non sono state riscontrate opere provvisionali, ma due padiglioni, destinati al ricovero degli elicotteri e ad officine, sono inutilizzati in quanto dichiarati inagibili;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'area non risulta sottoposta a vincoli;


4 - Propedeuticità nella ricostruzione: gli interventi di adeguamento sismico dell'HANGAR si ritiene di importanza essenziale per garantire il servizio efficace con elicotteri per situazioni di emergenza e nello svolgimento di attività di prevenzione dei rischi di origine naturale ed antropica. A tal proposito, si precisa che sarà necessario prevedere lo spostamento delle funzioni attualmente ospitate (ricovero elicotteri e officine), al fine di poter eseguire gli interventi;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: l'HANGAR si ritiene altamente simbolico per la comunità, tenendo in considerazione che risulta essere l'unica sede della zona in cui viene svolto un servizio di pronto intervento in situazioni di estrema emergenza.

LAZIO – RIETI - HANGAR XVI NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI

CRITICITA'

SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1-5	5
1-5	5
1-5	3
1-5	5
1-5	4
SOMMA	
	22



4.38 LAZIO – RIETI – FABBRICATO VIA RICCI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: gli interventi di adeguamento sismico del Fabbricato ubicato a Rieti in Via Angelo Maria Ricci nn. 29/31 servirà per garantire gli alloggi a servizio dell'Arma dei Carabinieri di Rieti e eventualmente di altre Amministrazioni dello Stato;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non sono state riscontrate opere provvisionali. La breve vita nominale del fabbricato, tenendo in considerazione anche le condizioni dello stato di fatto, non assicura nel medio lungo termine la sua conservazione;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta a vincoli;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: gli interventi di adeguamento sismico del fabbricato si ritengono di importanza essenziale al fine di poterlo destinare ad alloggi a servizio dell'Arma dei Carabinieri-Elicotteristi o altra Amministrazione. A tal proposito, si precisa che l'immobile è stato dichiarato inagibile;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: la finalità futura del fabbricato si ritiene altamente simbolica per la comunità.

LAZIO – RIETI - FABBRICATO VIA RICCI

CRITICITÀ	SCALA	LIVELLO DI GRAVITÀ
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	4
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	5
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	2
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	5
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	2
	SOMMA	18



4.39 MARCHE – VISSO - CARABINIERI Rep. CC P.N. "MONTI SIBILLINI"

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: il Reparto CC P.N. Monti Sibillini era ubicato nella Caserma Visso - Via Fumi - ora inagibile a seguito dell'evento sismico dell'anno 2016; tale

immobile, la cui ricostruzione è stata finanziata con Ordinanza 56/2018, ospiterà il Comando Stazione CC di Visso. Ad oggi le attività del Reparto sono state dislocate in container; la collocazione in tali locali, oltre ad essere di ridotte dimensioni, non garantisce adeguati livelli di comfort lavorativo, pregiudicando l'organizzazione del lavoro e le relazioni con l'utenza, il tutto ulteriormente accentuato dall'emergenza Covid-19. E' stata indicata dal Comune di Visso un'area sulla quale potrà essere realizzato, con dislocazione, il Reparto CC P.N. Monti Sibillini; sono in corso di risoluzione, da parte del Comune stesso, i gravami che interessano l'area citata;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato;

3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata alla riabilitazione funzionale delle aree prossime al centro storico;


5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il bene coinvolto ha un valore altamente simbolico per una piccola comunità montana, quale quella del comune di Visso, e per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini di cui fa parte. Difatti la ricostruzione del nuovo Reparto garantisce un presidio permanente sul Parco Nazionale, attraverso il coordinamento delle Stazioni CC Parco presenti nello stesso, l'espletamento di compiti in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza, a sostegno dell'organizzazione territoriale.

MARCHE – VISSO - CARABINIERI Rep. CC P.N. "MONTI SIBILLINI"

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	5

SOMMA

14



4.40. MARCHE – FIUMINATA (MC) – CASERMA DEI CARABINIERI FORESTALI

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: trattasi di immobile destinato alla locale Caserma dei Carabinieri, parzialmente inagibile (locale archivio al piano terra) a seguito degli eventi sismici del 2016. L'immobile è stato oggetto di analisi di vulnerabilità sismica dalla quale sono emerse criticità locali determinate dalla possibile attivazione di meccanismi di ribaltamento (indice di rischio sismico intorno a 0,30) oltre che indici globali di rischio inferiori a 0,50. Pertanto sia al fine di ripristinare la funzionalità dei locali dichiarati non agibili a seguito del sisma che consentire l'uso dell'immobile in sicurezza da parte degli operatori, è necessario procedere ad un intervento complessivo di adeguamento sismico, per il quale è stato già redatto il relativo PFTE;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non riscontrato;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: non riscontrato, trattasi infatti di edificio in muratura senza valore storico-culturale;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: necessità di continuare a garantire l'uso istituzionale dell'immobile in sicurezza, scongiurando ipotesi di delocalizzazione o soppressione del presidio;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: l'edificio, sede dell'Arma dei Carabinieri, costituisce un forte riferimento per la comunità locale, considerando anche il particolare contesto in cui si opera (piccolo centro abitato in zona montana).

MARCHE – FIUMINATA (MC) – CASERMA CARABINIERI FORESTALI

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	5
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	0
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	0
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	4
5 – Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1-5	4
	SOMMA	13



4.41 MARCHE - CAMERINO - CASERMA DEI CARABINIERI ED EX CARCERE

Di seguito l'analisi di criticità per l'intervento:

1 - Ripristino della funzionalità pubblica: trattasi di immobile sito nel centro storico di Comune di Camerino (MC), in via B. Bongiovanni civico 21, realizzato in pietra arenaria agli inizi del XIII secolo e destinato a luogo di culto. La chiesa e il convento furono oggetto di continui rimaneggiamenti nel corso dei secoli, in particolare nel Settecento quando il compendio fu destinato a Gendarmeria con annesso carcere. Il cespote ospitava il Comando Compagnia Carabinieri e la Casa Circondariale. Attualmente le funzioni dell'Arma dei Carabinieri sono dislocate provvisoriamente in alcune strutture di emergenza posizionate in via Madonna delle Carceri mentre la casa circondariale è stata chiusa ed i detenuti dislocati in altre strutture del territorio; si evidenzia che quello di Camerino era l'unico penitenziario della provincia di Macerata ed il secondo della Regione Marche ad avere una sezione femminile dopo quello di Villa Fastiggi a Pesaro;

2 - Rischio per ammaloramento opere provvisionali: non risultano essere state predisposte opere provvisionali; tuttavia i gravi dissesti presenti in parte del compendio e la prolungata esposizione agli agenti esterni, non escludono il rischio di ulteriori crolli che si potrebbero verificare sia all'interno che all'esterno del compendio, riducendo la sicurezza del bene e quella degli operatori che circolano lungo le strade limitrofe, anche in considerazione della posizione dell'immobile all'interno del centro storico di Camerino;


3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: pur se rimaneggiato nel corso del tempo, l'immobile presenta, soprattutto in alcune porzioni, un importante valore storico-artistico ed in quanto tale risulta tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.;

4 - Propedeuticità nella ricostruzione: la propedeuticità è legata all'interesse culturale, alla simbolicità e alla collocazione che pregiudica l'accessibilità alle vie e palazzi contermini ed il cui recupero si inserisce nell'ambito di quello dell'intero centro storico di Camerino;

5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità: il complesso edilizio ha da sempre costituito uno dei punti di riferimento all'interno del centro storico cittadino per cui l'intervento di recupero rappresenta la tanto attesa rinascita del centro e può servire da volano per l'attivazione e svolgimento di altri interventi pubblici e privati nell'intorno.

MARCHE - CAMERINO - CASERMA DEI CARABINIERI ED EX CARCERE

CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 – Ripristino funzionalità pubblica	1-5	3
2 – Rischio per ammaloramento opere provvisionale	1-5	1
3 – Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1-5	4
4 – Propedeuticità nella ricostruzione	1-5	3



5. CONFORMITÀ DI SPESA

Di seguito l’analisi di criticità per l’intervento:

Il seguente schema riassume le risorse finanziarie necessarie a copertura degli interventi di cui all’Ordinanza Speciale in oggetto.

Nello specifico, si distingue tra:

- **Tabella A** – recante l’elenco degli interventi programmati e già finanziati nell’ambito del “secondo programma di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016”, approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 2018 e successivamente confluiti nell’elenco unico di cui all’ allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.109 del 2020.

Gli importi da Quadro tecnico-economico indicati in tabella, sono stati validati dai competenti USR, nell’ambito della procedura di validazione della Congruità dell’Importo richiesto (CIR), in applicazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0007013 del 23/05/2018, recante “Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica”, per cui i soggetti attuatori effettuano una “preventiva e accurata valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (C.I.R.) per ciascuna opera finanziata tramite studi di perfettibilità che tengano conto, anche parametricamente, dei costi necessari ad una ristrutturazione o ricostruzione”.

- **Tabella B** – Recante gli interventi di nuova previsione, inseriti nell’elenco delle opere oggetto del “Censimento e stima del danno delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del Centro Italia”, avviato dal Commissario Straordinario nel mese di aprile u.s., per i quali l’Ente proprietario richiede il finanziamento. Rispetto al precedente piano delle opere pubbliche, l’attuale pianificazione prevede altresì l’estensione dell’ambito di intervento anche ad immobili ubicati nella regione Umbria.

Per i predetti interventi, inseriti nell'Ordinanza Speciale ma non dotati di CIR, si è provveduto a valutare e confermare il Quadro economico di prima fattibilità redatto dall'Agenzia del Demanio - in qualità di Ente proprietario e soggetto attuatore - sulla base di valutazioni parametriche e nel rispetto delle indicazioni fornite nell'ambito della compilazione del questionario relativo al citato censimento.

TABELLA A - INTERVENTI FINANZIATI – ALL. 1 ORDINANZA N. 109/2021

N.	INTERVENTO PROGRAMMATO IN ORDINANZA N. 109/2020	REGIONE	IMPORTO CIR VALIDATO	IMPORTO LAVORI	CUP
1	Caserma CC di Montereale (Aq)	Abruzzo	3.961.000,00	2.630.310,05	G88C18000130001
2	Caserma VVF di Teramo	Abruzzo	2.208.423,25	1.493.425,76	G44C18000100001
3	Ex carceri giudiziarie di Teramo	Abruzzo	763.824,25	460.377,64	G44C18000100001
4	Ex Ufficio del registro di Teramo	Abruzzo	1.520.964,25	1.031.522,17	G44C18000100001
5	Caserma CC di Amatrice (Ri)	Lazio	4.300.208,68	2.423.085,00	G73I18000160001
6	Caserma CC di Accumoli (Ri)	Lazio	1.941.177,44	1.148.000,00	G64B18000340001
7	Caserma ex Scuola Forestale di Cittaducale (Ri)	Lazio	3.713.531,67	2.195.448,00	G34J19000060001
8	Caserma CC di Cittaducale (Ri)	Lazio	3.314.818,07	2.155.140,00	G34J19000100001
9	Caserma CC di Visso (Mc)	Marche	1.812.019,15	1.113.400,00	G63I18000100001
10	Caserma CC di Serravalle Chienti (Mc)	Marche	3.048.142,72	1.969.145,98	G28D18000030001
11	Caserma CC di Arquata del Tronto (Ap)	Marche	2.644.177,81	1.667.337,23	G28D18000020001
12	Caserma CC di Montegallo (Ap)	Marche	2.633.577,26	1.684.173,52	G78D18000020001
13	Caserma CC di Fiastra (Mc)	Marche	3.026.173,52	1.951.632,27	G28D18000030001
14	Caserma CC di Pieve Torina (Mc)	Marche	3.015.575,60	1.943.183,67	G58D18000040001
15	Caserma CC di Ussita (Mc)	Marche	2.528.428,41	1.600.000,00	G52J18006580001
16	Caserma CC di Castelsantangelo Sul Nera (Mc)	Marche	2.528.428,41	1.600.000,00	G42J18009420001
17	Caserma dei VVF di Camerino (Mc)	Marche	3.949.847,74	3.042.501,63	G11I18000110001
18	Caserma della GDF di Ascoli Piceno	Marche	2.600.000,00	1.618.993,20	G32J18012600001
19	Caserma CC di S. Severino Marche (Mc)	Marche	3.369.628,52	2.245.880,00	G53I18000110001
20	Caserma CC di Montemonaco (Ap)	Marche	1.028.496,78	685.500,00	G43I18000290001
21	Caserma CC di Ascoli Piceno	Marche	3.004.579,04	1.961.776,13	G33I18000180001
22	Caserma CC di Castignano (Ap)	Marche	54.195,00	30.660,86	G82J18012940001
23	Caserma CC di Tolentino (Mc)	Marche	695.961,13	451.987,00	G28G18000530001
24	Caserma CC di Castelsantangelo (Rifugio)	Marche	176.442,34	117.600,00	G42J18009430001
TOTALE FINANZIATO			57.839.621,04	37.221.080,11	

TABELLA B – NUOVI INTERVENTI DA FINANZIARE

N.	INTERVENTO DI NUOVA PREVISIONE	REGIONE	RIFERIMENTO N. OPERA CENSIMENTO OO.PP	IMPORTO STIMATO	IMPORTO LAVORI	CUP
25	Stazione di Triponto - Cerreto di Spoleto (Pg)	Umbria	Nuova opera ADD_001_01	390.000,00	270.000,00	G72C21000590001
26	Magazzino merci - Norcia (Pg)	Umbria	Nuova opera ADD_001_02	138.000,00	95.000,00	G52C21000320001
27	Stazione ferroviaria - Norcia (Pg)	Umbria	Nuova opera ADD_001_03	670.000,00	480.000,00	G52C21000330001
28	Casello Castel San Felice - Sant'Anatolia di Narco (Pg)	Umbria	Nuova opera ADD_001_04	130.000,00	95.000,00	G62C21000440001
29	Deposito officina - Spoleto (Pg)	Umbria	Nuova opera ADD_001_05	1.380.000,00	950.000,00	G32C21000740001
30	Fabbricato viaggiatori - Spoleto (Pg)	Umbria	Nuova opera ADD_001_06	1.100.000,00	750.000,00	G32C21000750001
31	Magazzino merci - Spoleto (Pg)	Umbria	Nuova opera ADD_001_07	218.000,00	150.000,00	G31B21004190001
32	Stazione di Caprareccia - Spoleto (Pg)	Umbria	Nuova opera ADD_001_08	465.000,00	320.000,00	G31B21004200001
33	Caserma agenti Polizia penitenziaria - Sulmona (Aq)	Abruzzo	OOPP_F1_2021_ABR298	4.105.000,00	2.873.850,00	G51B21003700001
34	Stazione comando dei CC - Sulmona (Aq)	Abruzzo	Nuova opera ADD_001_09	6.988.837,00	4.892.186,00	G51B21003710001
35	Stazione comando dei CC Forestali - Castelli (Te)	Abruzzo	Nuova opera ADD_001_10	2.000.000,00	1.400.000,00	G21B21003370001
36	Porzione Convento di S. Domenico - Teramo	Abruzzo	Nuova opera ADD_001_11	1.288.000,00	901.600,00	G42C21000390001
37	Hangar XVI Nucleo Elicotteri Carabinieri - Rieti	Lazio	Nuova opera ADD_001_12	7.000.000,00	4.200.000,00	G11B21004590001
38	Fabbricato via Ricci - Rieti	Lazio	Nuova opera ADD_001_13	544.787,31	326.872,00	G11B21004600001
39	Rep. CC p.n. "Monti Sibillini" - Visso (Mc)	Marche	Nuova opera ADD_001_14	4.500.000,00	3.000.000,00	G61B21005750001
40	Stazione CC Forestale - Fiuminata (Mc)	Marche	Nuova opera ADD_001_15	1.153.000,00	768.000,00	G41B21004800001
41	Caserma CC - Camerino	Marche	Nuova opera ADD_001_16	10.325.000,00	6.195.000,00	G15F21000500001
TOTALE DA FINANZIARE				42.395.624,31	27.099.508,00	

6. PROPOSTE E DEROGHE

Ai fini del raggiungimento degli interessi pubblici richiamati, preso atto che l'aspetto prevalente da valorizzare è la compressione temporale del ciclo delle commesse pubbliche così da sopperire alle gravi urgenze e criticità riscontrate e raggiungere il più rapido ritorno alla normalità, sono previste nell'Ordinanza Speciale le deroghe che nel prosieguo vengono delineate, rispetto ai quali l'Agenzia del Demanio è soggetto attuatore ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016 e ss.mm.ii ("D.L. 189/2016") ed in deroga a tale articolo il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per i lavori di cui ai numeri 37 e 40 della tabella B.

Per tutti gli interventi indicati nella presente relazione si propongono le seguenti misure derogatorie:

- a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, procedere con l'affidamento diretto;
- b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedere in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, possibilità per il soggetto attuatore di adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e la possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) possibilità di partizione per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;
- f) per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la facoltà per il soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 10;

- g) in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, prevedere che il soggetto aggiudicatore possa esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;
- h) prevedere che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica;
- i) al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, prevedere l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto;
- j) prevedere per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai lavori, che la verifica ai fini della validazione possa essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- k) in deroga all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, poter procedere ad affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge;
- l) prevedere che il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza degli stessi, possa procedere, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge n. 77 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del d.P.R. n. 207 del 2010 e tenendo conto delle Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e de PNC approvate con voto n. 66, emanato nel corso della seduta del 29 Luglio 2021, dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- m) con riferimento a tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche in itinere, prevedere la possibilità di collaudare l'opera all'avvio con la Soprintendenza competente delle procedure per l'integrazione nel manufatto dell'opera d'arte prevista dalla Legge n.717 del 1949 in deroga

all'articolo 2bis della medesima legge n. 717 del 1949 nelle more dei versamenti di cui all'articolo 1 della medesima legge.

- n) prevedere che in tutte le procedure di gara la gestione e consegna dei lavori possa avvenire per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma;
- o) prevedere che in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza possano costituire variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 5 della presente ordinanza.
- p) prevedere che il soggetto attuatore possa inserire nel quadro economico degli interventi gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività, considerandole disponibili anche nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza.
- q) il soggetto attuatore possa prevedere nei relativi documenti di gara l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 21 del 2021.

rimanendo, in ogni caso, nella facoltà del Subcommissario e del Soggetto Attuatore attingere ad ogni ulteriore disposizione normativa di semplificazione, ove applicabile e più favorevole.

7. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Nel presente paragrafo vengono effettuate le valutazioni afferenti la cronologia delle fasi di ciclo di attuazione degli interventi, in funzione delle tipologie di appalto e del volume degli interventi.

Il cronoprogramma rappresenta la concatenazione temporale delle principali fasi in cui il processo di realizzazione dell'opera pubblica può essere scomposto.

Nell'ambito della ricostruzione delle opere pubbliche del cratere l'ordinanza n. 109/2020 prevede che per tutte le opere del programma di ricostruzione il soggetto attuatore trasmetta alla struttura commissariale il cronoprogramma delle attività, con successivi periodici aggiornamenti.

Pertanto viene redatto per ogni singolo intervento numerato da 1 a 41 il cronoprogramma allegato.

Il responsabile unico del procedimento sarà garante del programma delle attività e dell'organizzazione finalizzata al rispetto dei tempi imposti.

RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - CRONOPROGRAMMI INTERVENTI SOGGETTO ATTUAORE AGENZIA DEMANIO									
REGIONE	INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	IMPORTO	AFFIDAMENTO	PREDISPOSIZIONE	FASI	GARA LAVORI /	ESECUZIONE	
			INVESTIMENTO	SERVIZI TECNICI	PFTE	PROGETTUALI SUCCESSIVE	APPALTO INTEGRATO	LAVORI	
€	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	
1	ABRUZZO	MONTEREALE - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	3.961.000				135	320
2	ABRUZZO	TERAMO - VV.FF.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.208.423			105	180	720
3	ABRUZZO	TERAMO - EX CARCERI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	763.824			105	60	270
4	ABRUZZO	TERAMO - EX UFFICI DEL REGISTRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.520.964			105	180	360
5	LAZIO	AMATRICE - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	4.300.209	210	NON PREVISTA	105	240	320
6	LAZIO	ACCUMOLI - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	1.941.177		NON PREVISTA	105	240	320
7	LAZIO	CITTADUCALE 1 - ARMA CC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.713.532		30	132	150	720
8	LAZIO	CITTADUCALE 2 - ARMA CC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.314.818		54	132	150	720
9	MARCHE	VISSO - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	1.812.019			60	240	330
10	MARCHE	SERRAVALLE DI CHIENTI - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	3.048.143			60	240	330
11	MARCHE	ARQUATA DEL TRONTO - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	2.644.178			60	240	330
12	MARCHE	MONTEGALLO - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	2.633.577			60	240	330
13	MARCHE	FIASTRA - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	3.026.174			60	240	330
14	MARCHE	PIEVE TORINA - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	3.015.576			60	240	330
15	MARCHE	USSITA - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	2.528.428	180	NON PREVISTA	150	240	330
16	MARCHE	CASTELSANTANGELO SUL NERA - ARMA CC	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	2.528.428	180	NON PREVISTA	150	240	330
17	MARCHE	CAMERINO -VV.FF.	ADEGUAMENTO + AMPLIAMENTO	3.949.848		NON PREVISTA	240	150	540
18	MARCHE	ASCOLI PICENO - GDF	ADEGUAMENTO	2.600.000	180	NON PREVISTA	150	240	330
19	MARCHE	SAN SEVERINO MARCHE - ARMA CC	ADEGUAMENTO	3.369.629		NON PREVISTA	120	150	450
20	MARCHE	MONTEMONACO - ARMA CC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.028.497		NON PREVISTA	105	150	300
21	MARCHE	ASCOLI PICENO - ARMA CC	ADEGUAMENTO	3.004.579		NON PREVISTA	120	150	450
22	MARCHE	CASTIGNANO - ARMA CC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	54.195		NON PREVISTA	120	90	120
23	MARCHE	TOLENTINO - ARMA CC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	695.961		NON PREVISTA	120	90	180
24	MARCHE	CASTELSANTANGELO SUL NERA - ARMA CC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	176.442		NON PREVISTA	145	90	150
NUOVE PROPOSTE FINANZIAMENTO OPERE SISMA 2016									
REGIONE	INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	IMPORTO	AFFIDAMENTO	PREDISPOSIZIONE	FASI	GARA LAVORI /	ESECUZIONE	
			INVESTIMENTO	SERVIZI TECNICI	PFTE	PROGETTUALI SUCCESSIVE	APPALTO INTEGRATO	LAVORI	
€	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	
25	UMBRIA	CERRETO DI SPOLETO - STAZIONE TRIPONZO	MIGLIORAMENTO SISMICO	390.000	45	25	150	60	90
26	UMBRIA	NORCIA - MAGAZZINO	MIGLIORAMENTO SISMICO	138.000	45	15	105	60	45
27	UMBRIA	NORCIA - STAZIONE FERROVIARIA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	670.000	45	25	165	90	240
28	UMBRIA	SANT'ANATOLIA DI NARCO - CASELLO	MIGLIORAMENTO SISMICO	130.000	45	15	105	60	45
29	UMBRIA	SPOLETO - DEPOSITO OFFICINA	MIGLIORAMENTO SISMICO	1.380.000	45	25	140	240	240
30	UMBRIA	SPOLETO - FABBRICATO VIAGGIATORI	MIGLIORAMENTO SISMICO	1.100.000	45	25	140	240	240
31	UMBRIA	SPOLETO - MAGAZZINO MERCI	MIGLIORAMENTO SISMICO	218.000	45	25	105	60	60
32	UMBRIA	SPOLETO -- STAZIONE	MIGLIORAMENTO SISMICO	465.000	45	25	135	60	60
33	ABRUZZO	SULMONA - POLIZIA PENITENZIARIA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	1.105.500	90	30	120	240	320
34	ABRUZZO	SULMONA - ARMA CC	ADEGUAMENTO SISMICO	6.988.837	90	60	90	240	540
35	ABRUZZO	CASTELLI - ARMA CC	NUOVA COSTRUZIONE	2.000.000	90	30	120	240	320
36	ABRUZZO	TERAMO - CONVENTO SAN DOMENICO	MIGLIORAMENTO SISMICO	1.288.000	90	60	90	240	300
37	LAZIO	RIETI - ARMA CC	ADEGUAMENTO SISMICO	7.000.000	150	non previsto	120	240	540
38	LAZIO	RIETI - FABBRICATO	ADEGUAMENTO SISMICO	544.787	90	30	210	90	320
39	MARCHE	VISSO - ARMA CC	NUOVA COSTRUZIONE	4.500.000	180	non previsto	150	240	540
40	MARCHE	FIUMINATA - ARMA CC	ADEGUAMENTO SISMICO	1.153.000	60	non previsto	90	90	150
41	MARCHE	CAMERINO - ARMA CC	ADEGUAMENTO SISMICO	10.325.000	180	non previsto	240	300	900

= FASE CONCLUSA

GAMBARDELLA MASSIMO
2021.09.29 15:57:40
CN=GAMBARDELLA MASSIMO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97-VATIT-06340981007
RSA/2048 bits



RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE
"Modifiche all'Ordinanza speciale n.27 del 14 ottobre 2021"

Sommario

1	Premessa.....	2
2	Integrazioni procedurali e Gestionali	3
2.1	Accordo Quadro.....	3
2.2	Gestione e Monitoraggio degli Interventi	3
3	Interventi Integrativi	4
3.1	Poligono di Tiro a segno in C.da Salti.....	4
3.2	Ex Stazione Ferroviaria in Loc. Piedipaterno nel Comune di Vallo di Nera	7
3.3	Stima dei Costi.....	11
3.4	Soggetto Attuatore.....	12
4	Conclusioni	13



1 PREMESSA

Ai sensi dell'art.11 c.2 del D. L. n. 76/2020, conv. con mod. con L. n. 120/2020, il Commissario Straordinario ha, tra gli altri, il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici 2016/2017, nonchè di disporre le misure acceleratorie necessarie a garantire la loro più rapida ed efficace attuazione. Tale compito è declinato dall'Ordinanza 110/2020 che individua criteri e modalità dell'azione Commissariale, introducendo l'Ordinanza Speciale, quale strumento di statuizione di procedure e organizzazione.

Secondo quanto previsto nell'Ordinanza 110/2020 al fine di ripristinare il territorio nel suo aspetto fisico e nelle sue funzioni sociali ed economiche, per gli interventi riconosciuti critici ed urgenti che divengono volano per il processo complessivo, è ragionevole operare la messa in atto di modalità accelerate di attuazione, anche definendo procedure semplificate e accelerate per l'intera filiera dei processi di realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione all'approvazione, dall'affidamento di lavori e servizi alla costruzione.

La presente relazione, allegata all'Ordinanza *"Modifiche all'Ordinanza Speciale n.27 del 14 ottobre 2021"*, riferisce circa gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente con l'Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni Marche e Umbria, i Comuni di Sant'Angelo in Pontano e Vallo di Nera e il Comando-Infrastrutture dell'Esercito Italiano - Sezione Staccata Autonoma di Pescara, per la definizione delle azioni e delle attività da porre in atto per il ripristino con adeguamento sismico dell'edificio sociale del Poligono di Tiro a segno in C.da Salti del Comune di Sant'Angelo in Pontano e della ex stazione ferroviaria di Piedipaterno-vallo di Nera, e che ha portato alla definizione di un'integrazione all'Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021.

Quanto di seguito, deve intendersi integrativo della relazione istruttoria della relativa Ordinanza speciale n. 27 del 2021 e sopra citata.

La presente relazione riferisce dunque gli esiti delle valutazioni condotte con gli Enti sopra citati ai soli fini istruttori dell'Ordinanza Speciale richiamata in epigrafe. Gli elementi descrittivi e informativi in essa contenuti non costituiscono base per lo sviluppo di atti procedurali per la progettazione o l'affidamento della progettazione degli interventi, che devono invece essere determinati e verificati specificatamente dal RUP del singolo intervento.



2 INTEGRAZIONI PROCEDURALI E GESTIONALI

Le modifiche introdotte all'Ordinanza Speciale n. 27 del 2021 in relazione agli aspetti procedurali e gestionali, considerano la necessità di accelerare e semplificare ulteriormente l'attuazione degli interventi ricompresi nell'Ordinanza, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica di edifici necessari a garantire il ripristino della piena operatività dei Corpi militari e delle altre Amministrazioni utilizzatrici degli stessi prima degli eventi sismici pubblici e salvaguardarne la funzione strategica svolta, nonché per il rilevante valore, anche simbolico, dagli stessi assunto per la comunità locale.

2.1 ACCORDO QUADRO

In particolare, si è rilevata l'opportunità che l'Agenzia del Demanio possa gestire anche in modo unitario ed integrato l'attuazione dei diversi interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione degli immobili pubblici ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 27 del 2021, al fine di contenerne i tempi complessivi di realizzazione.

A tale scopo, si prevede, in considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, che il Soggetto Attuatore possa ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

In tali casi, alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si potranno applicare, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo.

2.2 GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Inoltre, allo scopo di garantire il presidio costante dei processi di attuazione degli interventi e assicurare supporto e monitoraggio continuo delle attività, sono state individuate le seguenti misure:

- previsione di una struttura composta da professionalità qualificate che opera presso il soggetto attuatore coordinata dal sub Commissario, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi;
- possibilità per il soggetto attuatore di avvalersi di servizi di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connessi alla realizzazione degli interventi;



3 INTERVENTI INTEGRATIVI

3.1 POLIGONO DI TIRO A SEGNO IN C.DA SALTI

Con nota prot. n. 8564 del 13/12/2023, acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 55922 del 13/12/2023, il Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) ha richiesto l'attivazione delle procedure per il recupero dell'immobile di proprietà del Demanio Pubblico Militare, Poligono di Tiro a segno in C.da Salti, danneggiato a seguito degli eventi sismici, trasmettendo una relazione descrittiva dell'edificio da cui si evince lo stato ante e post sisma nonché la necessità di ripristinare il Poligono di Tiro a segno in C.da Salti, quale struttura di rilevante importanza storica e notevole valenza sociale, ai fini del rilancio sociale ed economico del territorio comunale.

Al riguardo, con nota prot. n. 8011 del 15/12/2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 56237 del 15/12/2023, la Sezione Staccata Autonoma – Ufficio Demanio ha comunicato il proprio nulla osta all'inserimento dell'immobile ad uso fabbricato sociale, ricompreso all'interno della particella identificata catastalmente al Catasto Terreni foglio n.14 part. n.48 del Comune di Sant'Angelo in Pontano, nell'Ordinanza Speciale n.27 del 14 ottobre 2021, individuando come soggetto attuatore idoneo l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche.

Al fine di ripristinare il Poligono di Tiro a segno, per il rilancio sociale ed economico del territorio comunale, si è ritenuto necessario modificare l'Ordinanza speciale n. 27 del 2021 recante *"Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189"*, prevedendo l'ulteriore intervento di miglioramento sismico dell'immobile del Demanio Pubblico Militare denominato "Poligono di Tiro a segno in C.da Salti", nel Comune di Sant'Angelo in Pontano;

Nel seguito, ad integrazione della relazione istruttoria allegata all'Ordinanza n. 27 del 2021 sopra citata, si relaziona dunque sulle caratteristiche della struttura, sulla valutazione specifica della sua priorità in termini di criticità e urgenza, sulla stima economica delle opere e sull'individuazione del soggetto attuatore individuato per la sua realizzazione.

Descrizione

Il Poligono di Tiro a segno in C.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano, di proprietà del Demanio Pubblico Militare, è identificato catastalmente al N.C.E.U. al foglio 14, part. 48.



Dal punto di vista urbanistico il Poligono di Tiro a segno si trova in un'area extraurbana. Da Piano Regolatore Generale del Comune di Sant'Angelo in Pontano, l'area ricade in "zona a vincolo legale", nello specifico per la zona del Poligono di Tiro a segno vale il Vincolo Militare Legge n.898/76, così come modificato dalla Legge n.104/90 – art. 31 e Legge n.1150/42 così come modificato dall'Art. n.10 Legge 765/67 – Art. n.81 D.P.R. N.616/77, e in "zona tutelata per la presenza di fabbricati di rilevante valore".

Il Poligono di Tiro a segno in C.da Salti è una struttura di rilevante importanza storica e di notevole valenza sociale, in quanto trattasi di uno dei primi poligoni di tiro aperti in Italia. La costruzione dell'immobile risale al 1884 ed è quindi identificato come bene storico ai sensi del D.Lgs 42/2004 s.m.i.

Tale immobile riveste un'importanza storica sia per la struttura stessa sia per le numerose ed importanti attività svoltesi negli anni, nelle quali alcuni tiratori del Comune di Sant'Angelo in Pontano hanno conquistato medaglie d'oro, anche in gare di tiro a livello nazionale. L'immobile in oggetto quindi viene vissuto dalla cittadinanza come un bene da preservare e far rivivere.

La struttura vanta inoltre un notevole valore a livello sociale e per tale motivo il Comune di Sant'Angelo in Pontano si è adoperato affinché l'immobile tornasse ad essere sede di una nuova sezione di tiro a segno. Ad oggi le procedure per la riassegnazione della sezione di tiro per l'affiliazione alla U.I.T.S. sono state completate mediante la nomina di un Commissario che sta provvedendo alla ricostituzione degli organi sociali della sezione.

L'edificio a pianta rettangolare, è costituito da due livelli fuori terra e da una minima porzione a livello interrato con una superficie linda complessiva di circa 200 mq e presenta una struttura portante in muratura e copertura a padiglione in laterocemento.

Di seguito alcune foto dell'edificio.



L'edificio è stato gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, ed è stata redatta in data 23/08/2018 una scheda AEDES, che riporta come esito “E - edificio inagibile”.

Valutazione

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	Edificio adibito a poligono di tiro a segno, il suo ripristino ha un elevato valore di funzionalità pubblica, poiché consente la riattivazione delle attività connesse al Tiro a segno.
	Ricostituzione Valore Identitario	Il ripristino della struttura ha un significativo valore simbolico molto elevato legato al recupero di un luogo noto e vissuto dalla comunità.



	Rilancio Sociale ed Economico	L'edificio ha funzione sportiva ed aggregativa, la sua ricostruzione favorisce significativamente la ricostituzione del tessuto sociale ed economico della città.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio ha un elevato valore storico culturale ed è vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, pertanto il suo ripristino consegue un'elevata salvaguardia di tale aspetto.
	Propedeuticità di Ricostruzione	Il ripristino della struttura garantirà la riabilitazione funzionale dell'area destinata alle attività legate al Tiro a segno.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Il ripristino di questa struttura non costituisce ottimizzazione delle attività di cantierizzazione della ricostruzione

Obiettivo	Criteria Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2	5	1.0
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	5	0.5
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1	5	0.5
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	4	0.8
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3	2	0,6
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.0	4	0.0
TOTALE				3,4

3.2 EX STAZIONE FERROVIARIA IN LOC. PIEDIPATERNO NEL COMUNE DI VALLO DI NERA

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, con nota acquisita agli atti con prot. CGRTS-0011441-A-06/05/2022 ha richiesto l’attivazione delle procedure per il recupero della Ex Stazione e della Sottostazione di alimentazione elettrica del treno, ed altri annessi, in Loc. Piedipaterno, nel Comune di Vallo di Nera, di proprietà del Demanio dello Stato, trasmettendo la documentazione ricevuta dal Comune di Vallo di Nera che comprova che gli stessi edifici sono stati danneggiati dal terremoto 97 ma sono stati aggravati, in maniera significativa, dalle scosse degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.


Al fine di recuperare l’Ex Stazione e la Sottostazione in Loc. Piedipaterno, nel Comune di Vallo di Nera, facenti parte dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia, quali strutture di rilevante importanza storica e notevole valenza sociale, si è ritenuto necessario modificare l’Ordinanza speciale n. 27 del 2021 recante “Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell’Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”, prevedendo l’ulteriore intervento di miglioramento sismico dell’immobile del Demanio dello Stato “Ex Stazione e Sottostazione in Loc. Piedipaterno”, nel Comune di Vallo di Nera




Nel seguito, ad integrazione della relazione istruttoria allegata all'Ordinanza n. 27 del 2021 sopra citata, si relaziona dunque sulle caratteristiche della struttura, sulla valutazione specifica della sua priorità in termini di criticità e urgenza e sull'individuazione del soggetto attuatore individuato per la sua realizzazione.

Descrizione

Gli edifici dell'Ex Stazione e Sottostazione di alimentazione elettrica del treno in Loc. Piedipaterno, nel Comune di Vallo di Nera, di proprietà del Demanio dello Stato e in concessione ad Umbria TPL e Mobilità S.p.a., sono identificati catastalmente al N.C.E.U. al foglio 15, part. 389 (Sottostazione) e part. 391 (Stazione).



L'Ex Stazione e Sottostazione si trovano in un'area extraurbana, in posizione isolata su un sito collinare, sono posti in adiacenza alla ex sede ferroviaria della ex tratta Spoleto-Norcia.



L'edificio della Sottostazione, a pianta rettangolare, è databile intorno al 1950, è costituito da due livelli fuori terra e si sviluppa su un'area di sedime di circa 150mq per una superficie totale complessiva di 300mq. Il piano terra presenta l'altezza di un edificio industriale, maggiore dei quella del piano primo. L'edificio ha una struttura in muratura portante intonacata, solaio in laterizio e cemento al primo impalcato e copertura in laterizio e cemento con rivestimento in tegole del tipo marsigliesi.

L'edificio della Stazione, a pianta rettangolare, risale alla prima metà del 1900, è costituito da due livelli fuori terra, i due piani presentano stessa altezza con una superficie complessiva totale di 140 mq. L'edificio ha una struttura in muratura portante intonacata, solaio in acciaio e laterizio al primo impalcato e copertura in legno con rivestimento in tegole e coppi.

I due edifici sono vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 s.m.i.

Di seguito alcune foto degli edifici:



Sottostazione di alimentazione elettrica del treno.



Ex Stazione ferroviaria

Gli edifici sono stati danneggiati dal sisma del 1997 e dichiarati inagibili con Ordinanze Sindacali n.130 e n.131 del 1997; sono stati ulteriormente aggravati in maniera significativa dagli eventi sismici del 2016-2017, come risulta dalle Ordinanze Sindacali n.37, n.38 e n.46 del 2018 e dalle perizie giurate redatte in data 31/05/2018.

Valutazione

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.



Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	Edificio a ripristinare a servizio della ex linea ferroviaria Spoleto-Norcia, oggi percorso turistico ciclopedinale. Il suo ripristino ha un elevato valore di funzionalità pubblica.
	Ricostituzione Valore Identitario	Il ripristino della struttura ha un significativo valore simbolico molto elevato legato al recupero di un luogo noto e vissuto dalla comunità.
	Rilancio Sociale ed Economico	L'edificio ha funzione sportiva ed aggregativa, la sua ricostruzione favorisce significativamente la ricostituzione del tessuto sociale ed economico del territorio.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio ha un elevato valore storico culturale ed è vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, pertanto il suo ripristino consegue un'elevata salvaguardia di tale aspetto.
	Propedeuticità di Ricostruzione	Il ripristino della struttura contribuirà alla rifunzionalizzazione del percorso turistico ciclopedinale Spoleto-Norcia.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Il ripristino di questa struttura non costituisce ottimizzazione delle attività di cantierizzazione della ricostruzione

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2	5	1.0
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	5	0.5
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1	5	0.5
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	4	0.8
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3	2	0.6
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.0	4	0.0
TOTALE				3,4

3.3 STIMA DEI COSTI

La stima del costo, come sotto riportata, è stata definita sulla base di costi parametrici al mq correntemente utilizzati nelle due Regioni per interventi analoghi.

In particolare, per il Poligono di Tiro a segno, il Comune di Sant'Angelo in Pontano, come indicato nella nota prot. n. 8564 del 13/12/2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 55922 del 13/12/2023, considerando un livello operativo L4 dell'immobile in oggetto ha determinato una stima complessiva per l'intervento di € 650.000,00.

L'importo dell'intervento, così come proposto dal Comune di Sant'Angelo in Pontano, è stato ritenuto congruo dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, con nota acquisita agli atti con prot.



CGRTS-0056753-A del 19/12/2023, in ragione della superficie dell'immobile e delle caratteristiche dello stesso, nonché del fatto che trattasi di intervento ricadente nell'ambito della ricostruzione pubblica e quindi soggetta alle procedure di cui al codice appalti vigente.

Analogamente, per la dell'Ex Stazione ferroviaria in Loc. Piedipaterno – Vallo di Nera, e relativi annessi, quale la Sottostazione di alimentazione elettrica del treno, è stato stimato un importo complessivo di intervento su base parametrica e pari a € 1.300.000,00.

Tali importi orienteranno i successivi sviluppi progettuali, ma saranno rivalutati e congruiti in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto.

3.4 SOGGETTO ATTUATORE

Per la realizzazione dell'intervento sul Poligono di Tiro a segno si è ritenuto opportuno individuare come Soggetto attuatore idoneo l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, , ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 189 del 2016, in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali.

Per la realizzazione dell'intervento sull'Ex Stazione ferroviaria in Loc. Piedipaterno – Vallo di Nera si è ritenuto opportuno individuare come Soggetto attuatore idoneo l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 189 del 2016, per garantire la migliore efficacia di azione in continuità con l'attuazione degli altri interventi sulla ex linea ferroviaria Spoleto - Norcia e anche in raccordo con il Comune.



4 CONCLUSIONI

Per quanto dettagliato nei capitoli precedenti, il recupero del Poligono di Tiro a segno in C.da Salti in Comune di Sant'Angelo in Pontano e della Ex Stazione ferroviaria in Loc. Piedipaterno in Comune di Vallo di Nera riveste carattere di urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.110 del 21/11/2020 per la rilevanza delle funzioni pubbliche da ripristinare, per le ricadute sul tessuto sociale e economico del territorio, per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici privati ed infine in considerazione del vincolo gravante sull'edificio ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004.

In relazione a queste peculiarità, si rende quindi necessario integrare gli strumenti tecnici e giuridici già disposti dalla precedente Ordinanza Speciale n.27 per l'attuazione degli interventi.

Roma, 28 dicembre 2023

Fulvio M. Soccodato

Sub Commissario